



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Delegazione Provinciale
VERBANO CUSIO OSSOLA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO NUMERO 16 DATA PUBBLICAZIONE 24/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 34 DEL 23 OTTOBRE 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 INTEGRAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI TERRITORIALI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 147 DELLA L.N.D.)

Si riporta – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale n. 72/A della F.I.G.C., pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 147 della L.N.D., inerente quanto indicato in oggetto:

“Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali della Giustizia Sportiva; - viste le proposte del Presidente Federale;

- visti gli artt. 27 e 35 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della Giustizia Sportiva con le nomine di cui all'allegato sub A).

... omissis...

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D'AOSTA

Sostituto Giudice Sportivo

Nadia DI BRITA

DELEGAZIONE PROVINCIALE VERBANO CUSIO OSSOLA

Giudice Sportivo

Marco VOLORIO, già Sostituto Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Verbano Cusio Ossola (in sostituzione di Giuliano Clementi, dimissionario)

1.2 SPORT BONUS 2025 - CREDITO D'IMPOSTA PER LE EROGAZIONI LIBERALI DESTINATE A INTERVENTI PER IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI - LEGGE 30 DICEMBRE 2024, N. 207, ART. 1, COMMA 246 - APERTURA 2^ FINESTRA – 15 OTTOBRE/14 NOVEMBRE 2025 (DALLA CIRCOLARE N. 18 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 30 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.3 RISPOSTA N. 265/2025 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE AD UN INTERPELLO ASD – APPLICAZIONE DELLE RITENUTE SUI PREMI CORRISPOSTI PER RISULTATI OTTENUTI NELL'AMBITO DI COMPETIZIONI SPORTIVE – ART. 30, COMMA 2 DEL DPR 20 SETTEMBRE 1973, N.600 (DALLA CIRCOLARE N. 19 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 19 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 31 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

1.4 PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
6796568	SINACORI SIMONE	28/02/2004	ASD OMEGNA CALCIO 1906

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA, comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 27 ottobre 2025

Presso il Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO

Orario convocazione: **14,15**

Orario allenamento: **14,45**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore :Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, **Fiorenzo RIDOLFI**, Vincenzo AVENOSO, Valerio GIOVINAZZO, Marco GIOVINAZZO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

Psicologo : Valentina Gratteri

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ALTOMONTE	SAMUEL	23/04/2012	GOZZANO SSDR
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	A.S.D.UNION NOVARA
BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
CAPECCI	EDOARDO	31/01/2012	U.S.D. JUVENTUS DOMO
CARBONE	EMANUELE	15/03/2012	A.S.D BIELLESE 1902
DE LUCIA	DIEGO	31/01/2012	VERBANIA CALCIO
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
IORI	NICCOLO MATTIA	12/02/2012	BAVENO STRESA SSD

LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	U.S.D. JUVENTUS DOMO
LUTFJA	BLEON	09/08/2012	A.S.D BIELLESE 1902
MACERI	ALESSANDRO	28/03/2012	A.S.D. ACCADEMIA DELTALENTO
MBAYE	ALIOUNE	25/06/2012	BAVENO STRESA SSD
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	A.S.D. SPARTA NOVARA
PROGNI	ARJON	07/02/2012	VERBANIA CALCIO
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SCHEDA	RICCARDO	24/07/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
TRENTO	ANDREA	11/10/2012	1924 SUNO F.C.D.
VINCI	MATHIAS	08/01/2012	A.S.D. BULE' BELLINZAGO
VERZINO	MATTIA	31/08/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI

CATEGORIA:
U13 MASCHILE

ABBAZZIA	DAVIDE	26//05/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
AGOSTINO	LUCA	26/07/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
ARETUSI	MANUEL	03/12/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
BECCHIA	EDOARDO	13/09/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
BISETTI	LEONARDO	15/03/2013	A.C.D. BRIGA
BOCCHINO	SAMUELE	05/04/2013	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
ERBETTA	EDOARDO	25/10/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
GENTILINI	KACOU THOMAS	03/03/2013	U.S.D. CANNOBIESE 1906
GRASSI	RICCARDO	18/11/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	A.S.D. CITTA' DI COSSATO

IELMOLI	PIETRO	03/10/2013	A.C.D. BRIGA
LAUDANI	EMANUELE	13/03/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
MAFFIOLI	TOMMASO	25/05/2013	U.S.D. JUVENTUS DOMO
MANGANARO	STEFANO	12/03/2013	S.DIL. CALCIO VOGOGNA
MARTORANA	LEOLUCA	10/06/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
PASSARELLO	TOMMASO	12/09/2013	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
RAPETTI	ALESSANDRO	11/01/2013	U.S.D. CANNOBIESE 1906
RIZZO	IVAN	03/03/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
VISCARDI	SIMONE	29/03/2013	U.S.D. JUVENTUS DOMO

CATEGORIA : U14 FEMMINILE
U15 FEMMINILE

ANDRIGHETTO	MIA	21/05/2012	A.S.D.UNION NOVARA
BETLAMINI	EMMA	17/12/2012	A.S.D. SANTALESSANDRO
BROTTO	ANITA	23/12/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
CATTELLINO	FRANCESCA	23/07/2012	A.S.D. SANTALESSANDRO
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
CURCIO	ELEONORA	18/10/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
DUMA	VITTORIA	15/01/2011	A.S.D.UNION NOVARA
DUMA	FRANCESCA	15/01/2011	A.S.D.UNION NOVARA
FALCIANI	MARTINA	16/01/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	A.S.D. PONDERANO
GIRINO	GIULIA	05/04/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
MARCHETTI	MATILDE	31/12/2012	A.S.D. PONDERANO
MASCHETTO	LUCILLA	22/03/2012	F.C.D. COSSATESE
MILAS	CARLOTTA MARIA	19/03/2012	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
PREGNOLATO	SARA	19/04/2011	S.S. QUARONESE
PRIORI	ILARIA	14/04/2012	A.S.D. GRAVELLONA

			SAN PIETRO
SALVIOLI DI FOSSALUNGA	ANDREA EMMA	04/10/2012	A.S.D. GRAVELLONA SAN PIETRO
SHEKAJ	KEIDA	27/03/2012	A.C.D. MERGOZZESE
TOSI	CHIARA	18/08/2012	S.S. QUARONESE
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	F.C.D. COSSATESE

2.1.2 FAIR-PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con il seguente giovane giocatore resosi protagonista nell'ultima settimana di significativi gesti di fair-play e abilità tecnica, premiato con il cartellino verde "Green Card"

GUGLIELMINETTI Loris

Under 13

Bagnella

Durante un'azione di gioco in fase d'attacco del Voluntas Suna il giocatore Guglielminetti, ammetteva spontaneamente di aver deviato il pallone, concedendo un calcio d'angolo a favore della squadra avversaria che in un primo momento il dirigente arbitro non aveva rilevato.

2.1.3 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2778071	FALCETTI GIULIO	11/11/2009	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO
3651217	GRASSI MARTINA	10/07/2011	MONTECRESTESE 08 ASD

2.1.4 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 31 DEL 16 OTTOBRE 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

3. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

3.1 RAPPORTI CON GLI ORGANI DI INFORMAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DALLA CIRCOLARE N. 6 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 6 della L.N.D. inerente i rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026.

3.2 ACQUISIZIONE DIRITTI AUDIO – VIDEO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 (DALLA CIRCOLARE N. 7 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 7 della L.N.D. inerente quanto indicato in epigrafe.

3.3 TRASMISSIONE IN DIRETTA DELLE GARE DEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI ATTRAVERSO I CANALI SOCIAL UFFICIALI DELLE SOCIETÀ ASSOCIATE ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (DALLA CIRCOLARE N. 8 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8 della L.N.D. inerente la trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti.

3.4 ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE L.N.D. E A.I.C. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 140 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 140 della L.N.D. inerente l'Accordo Collettivo Nazionale sottoscritto dalla Federazione Italia Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.)

3.5 FASE DI QUALIFICAZIONE – INIZIO CAMPIONATO ED INSERIMENTO DATI SU PIATTAFORMA TELEMATICA L.N.D. - CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE E PROVINCIALE 2025/2026

Si comunica che nella giornata di Mercoledì 22 Ottobre 2025 verranno pubblicate le classifiche ufficiali delle fasi di qualificazione al Campionato Under 14 Regionale.

Si evidenzia che da Giovedì 23 Ottobre 2025 ed entro il termine perentorio delle ore 18.00 di Sabato 25 Ottobre 2025 tutte le Società partecipanti alla fase di qualificazione Under 14 Regionale e tutte le società partecipanti al Torneo-pre Campionato Under 14 Provinciale dovranno procedere all'iscrizione attraverso il sito piemontevda.ind.it alla voce "AREA RISERVATA – AREA SOCIETÀ", seguendo la procedura proposta al link "Iscrizioni Regionali e Provinciali" – "Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni" al Campionato Under 14 Regionale o Provinciale di competenza in ossequio alle graduatorie della fase di qualificazione del Campionato Under 14 Regionale.

Nella giornata di Martedì 28 Ottobre 2025 il Comitato Regionale pubblicherà i gironi del Campionato Under 14 Regionale e Provinciale nonché il calendario del Campionato Under 14 Regionale, mentre relativamente al Campionato Under 14 Provinciale sarà cura delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali a darne pubblicazione sui rispettivi comunicati ufficiali.

In ultimo, si rammenta che l'inizio del Campionato Under 14 Regionale e Provinciale è fissato per **Domenica 2 Novembre 2025.**

Si precisa, che qualora si verificassero delle rinunce da parte delle Società che acquisiranno il diritto di partecipare al Campionato Regionale Under 14 2025/2026, per il completamento dell'organico si procederà all'ammissione delle migliori seconde classificate escluse in tutti i gironi ed individuate, nell'ordine, secondo i parametri pubblicati sul comunicato ufficiale n. 13 del 6/9/2025.

3.6 VERSAMENTO TASSE RECLAMI

Si ricorda a tutte le Società dipendenti che ai reclami inviati al Giudice Sportivo Territoriale nonché alla Corte Sportiva Territoriale deve essere allegata copia del bonifico bancario di importo pari al contributo previsto dalle norme o, in alternativa, nel ricorso deve essere riportato esplicitamente che "relativamente al contributo previsto si autorizza il Comitato Regionale ad addebitare la relativa somma sul conto acceso presso il medesimo", ciò al fine di evitare che gli Organi della disciplina sportiva preposti possano dichiarare inammissibile i reclami che non presentano tale requisito.

3.7 VARIAZIONI GARE – LISTE DI PRESENTAZIONE E REFERTI ATTIVITÀ DI BASE

Si rende noto che dal **1 Novembre 2025 tutte le Società dovranno utilizzare le procedure esposte nei documenti allegati per quanto attiene alle gestione delle sottoelencate pratiche:**

- Variazione gare
- Liste di presentazione
- Caricamento referti attività di base

Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa attenzione ed osservanza delle procedure descritte per ciascun argomento, tenuto conto dell'imminente avvio delle nuove applicazioni telematiche.

3.8 PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2498923	BINDA NICHOLAS	18/01/2007	ASD PIEDIMULERA

4. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

4.1 SEGRETERIA S.G.S.

4.1.1 SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 36 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in epigrafe.

4.1.2 DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

5.1 PICCOLI AMICI – MODIFICA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

In riferimento alla cat. **Piccoli amici** siamo stati costretti a rivedere la programmazione allegata al CU n° 15 per questioni di carattere tecnico e regolamentare.

I gironi sono rimasti gli stessi, cambia la modalità di svolgimento delle giornate che sostanzialmente ricalca quella delle altre categorie.

Gli incontri sono stati inseriti nel sistema informatico cosicché ciascuna società può creare la distinta societaria e gestire eventuali variazioni direttamente tramite il Portale LND, come già avviene per altre categorie.

I calendari sono stati creati tenendo conto degli orari di gioco e delle desiderate espressioni dalle società in fase di iscrizione, programmando gli incontri nella giornata di sabato; per esigenze di carattere logistico ed organizzativo è possibile giocare di domenica o in giorno infrasettimanale previo accordo tra società.

Nei gironi a cinque squadre le società che riposano sono invitate ad accordarsi per disputare una gara amichevole.

Per il **girone C**, la cui programmazione termina l'8 novembre, sono state previste delle giornate stile CFT da tenersi il 15 e 22 novembre che saranno organizzate e condotte dal **Collaboratore Tecnico ADB Fiorenzo Ridolfi**. A queste giornate parteciperanno anche le società che riposeranno nei gironi A e B rispettivamente. In questo modo sarà garantita attività ufficiale per tutti almeno fino al 22 novembre.

5.2 INCONTRI INFORMATIVI PER RICONOSCIMENTO SCUOLA CALCIO

In riferimento al percorso di riconoscimento come Club di Terzo Livello, la **U.S.D. Juventus Domo** (matricola 932256) comunica che il **primo incontro**, aperto a tutti gli interessati, si terrà **giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 20:00**, presso la sede sociale, situata in **Piazzale dello Sport 1, 28845 Domodossola (VB)**.

Tema dell'incontro :

"Transizioni offensive, difensive e riaggresione "

Relatore . : **Soncin Andrea (Allenatore uefa C)**

5.3 VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE

GARA	CATEGORIA	DATO VARIATO
Cureggio-Briga	Under 17 6^ andata	Campo: Cureggio, via Marzalesco
Accademia Borgomanero-Cannobiese	Under 16 6^ andata	Inizio ore 12:30, campo di "Santa Cristinetta", via Padre Severino Cerutti, Borgomanero
San Maurizio-Pro Vigezzo	Under 15 6^ andata	Sabato 25 ottobre ore 10:30

5.4 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

CASALE CORTE CERRO, ESIO VERBANIA, LESA VERGANTE, ORNAVASSESE, VEMENIA

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
AMENO	- MEINA FOOTBALL CLUB	3 - 1	
ARMENO CALCIO	- CRODO	9 - 0	
OLEGGIO CASTELLO	- MONTECRESTESE 08 ASD	2 - 2	
SAN MAURIZIO CALCIO	- MASERA	4 - 0	
(1) VALSESSERA A.S.D.	- MAGGIORA CALCIO	1 - 5	
VARZESE	- LIBERTAS VAPRIO	1 - 1	
VERBANIA OLYMPIA 20.20	- VEMENIA CALCIO 2025	2 - 3	

(1) - disputata il 18/10/2025

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
FERIOLO CALCIO	- CANNOBIESE 1906	2 - 0	
GRAVELLONA SAN PIETRO	- ARONA CALCIO	3 - 0	
MERGOZZESE	- VOLUNTAS SUNA	3 - 2	
OMEGNA CALCIO 1906	- CUREGGIO CALCIO	6 - 1	
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- BORGOSIESIA CALCIO	2 - 2	
SERRAVALLESE 1922	- DUFOUR VARALLO	1 - 2	
VARZESE	- CASTELLETTESE	1 - 3	

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
(1) BRIGA	- DUFOUR VARALLO	4 - 0	D
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	1 - 2	
(1) GATTINARA F.C.	- MERGOZZESE	-	
OMEGNA CALCIO 1906	- CUREGGIO CALCIO	5 - 1	
VIRTUS VILLADOSSOLA	- VARZESE	0 - 5	

(1) - disputata il 18/10/2025

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- SPORTIVA CALTIGNAGA	1 - 2	
BORGOSIESA CALCIO	- ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	2 - 2	
(1) CANNOBIESE 1906	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 10	
(2) CUREGGIO CALCIO	- BRIGA	1 - 4	
DUFOUR VARALLO	- BAGNELLA CALCIO 1972	1 - 4	
VOLUNTAS SUNA	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	4 - 0	

(1) - disputata il 19/10/2025

(2) - disputata il 22/10/2025

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - A			
ARONA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 3	
BAGNELLA CALCIO 1972	- SAN MAURIZIO CALCIO	5 - 1	
(1) CREVOLESE A.S.D.	- SOCCER GATTICO VERUNO	16 - 0	
MERGOZZESE	- ORNAVASSESE	1 - 4	
US PROVIGEZZO	- BRIGA	10 - 1	
VOLUNTAS SUNA	- GOZZANO SSDRL	5 - 3	

(1) - disputata il 18/10/2025

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - R			
ORNAVASSESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 4	

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	
S.FRANCESCO	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	
VARZESE	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 17/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
VOLUNTAS SUNA	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0	
BAVENO STRESA SSD A RL	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
(1) CANNOBIESE 1906	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CREVOLESE A.S.D.	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	

(1) - disputata il 19/10/2025

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 2 Giornata - A			
MERGOZZESE	- ORNAVASSESE	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
LESA VERGANTE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	
ORNAVASSESE	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
VARZESE	- MERGOZZESE	0 - 0	

PULCINI 2°anno VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
CANNOBIESE 1906	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
(1) FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	-	R
ORNAVASSESE	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
VARZESE	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	

(1) - disputata il 21/10/2025

PULCINI MISTI VERBANIA autunno

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
CANNOBIESE 1906	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
CREVOLESE A.S.D.	- LESA VERGANTE	0 - 0	
CALCIO VOGOGNA	- SAN FRANCESCO	0 - 0	

PULCINI 1°anno VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
MASERA	- BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	0 - 0	
OMEGNA CALCIO 1906	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
ORNAVASSESE	- VARZESE	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- VERBANIA CALCIO	0 - 0	
CALCIO VOGOGNA	- BAVENO STRESA	0 - 0	

PRIMI CALCI 7 ANNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 3 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- BAGNELLA CALCIO 1972	0 - 0	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- ORNAVASSESE	0 - 0	
JUVENTUS DOMO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
MASERA	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	

PRIMI CALCI 8 ANNI

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 1 Giornata - A			
VARZESE	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A				GIRONE B - 3 Giornata - A			
BAVENO STRESA SSD A RL	- LESA VERGANTE	0 - 0		CREVOLESE A.S.D.	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	
S.FRANCESCO	- CANNOBIESE 1906	0 - 0		JUVENTUS DOMO	- US PROVIGEZZO	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- ORNAVASSESE	0 - 0		VARZESE	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

OX ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE	UN	1/A 04-10-25 VARZESE	JUVENTUS DOMO	D
		4/A 25-10-25 VOLUNTAS SUNA	VERBANIA CALCIO	W

OM PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

GIRONE	UN	1/A 04-10-25 VARZESE	CANNOBIESE 1906	D
		3/A 21-10-25 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAVENO STRESA SSD A RL	R

OW PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GIRONE	UN	1/A 04-10-25 VARZESE	VERBANIA CALCIO	D
		4/A 27-10-25 GRAVELLONA SAN PIETRO	MASERA	K

7V PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 AUT.VCO

GIRONE	A	1/A 04-10-25 CANNOBIESE 1906	BAGNELLA CALCIO 1972	D
		3/A 23-10-25 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAGNELLA CALCIO 1972	R
GIRONE	B	1/A 04-10-25 CANNOBIESE 1906	SQ.B US PROVIGEZZO	D

Legenda:

K recupero programmato
W rinvio per accordo
D delibera del Giudice sportivo

Le **gare rinviate per accordo** devono essere recuperate entro 15 giorni dalla data originaria.

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice sportivo avv. Marco Volorio ha assunto le seguenti decisioni, coadiuvato dai Sostituti Avv. Giovanna Perrini e Avv. Matteo Varesi secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 19/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 31/10/2025

GASBERTI MAURO (CRODO)

Espulso per espressione blasfema

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LA TORRE NICOLA (VERBANIA OLYMPIA 20.20)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 18/10/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 18/10/2025 MERGOZZESE - VOLUNTAS SUNA

Si dichiara inammissibile il ricorso presentato dalla soc. Voluntas Suna perché non è stato preceduto regolarmente dal preannuncio ex art. 67 cgs, né versato il relativo contributo/tassa di ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 VOLUNTAS SUNA

Perché al termine della rissa nel corridoio degli spogliatoi un giocatore del Voluntas Suna, non riconosciuto giacché privo di maglia, urlava all'indirizzo dei giocatori avversari gravi insulti e minacce.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 31/10/2025

CAGNOLI FRANCESCO (GRAVELLONA SAN PIETRO)

Espulso per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE**

GUEYE ABDOU

(MERGOZZESE)

Violazione dell'art. 38 CGS per avere, al termine della gara nei corridoi degli spogliatoi, partecipato ad una rissa spintonando e cercando di colpire con calci e pugni i calciatori avversari.

THIAM SALIOU

(MERGOZZESE)

Violazione dell'art. 38 CGS per avere, al termine della partita, nel corridoio degli spogliatoi, cercato di colpire con calci e pugni i giocatori avversari

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

RUGGIERO NICOLO

(VOLUNTAS SUNA)

Violazione dell'art. 38 CGS per avere, al termine della gara nel corridoio degli spogliatoi, partecipato ad una rissa insultando e spintonando giocatori avversari

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO**GARE DEL 18/10/2025****DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara del 18/10/2025 GATTINARA F.C. - MERGOZZESE

La società Mergozzese il 17.10.2025 inviava una comunicazione con la quale rinunciava preventivamente alla disputa dell'incontro, pertanto si delibera:

- di assegnare gara persa alla soc. Mergozzese con il punteggio di 3-0 ai sensi dell'art. 53 co. 2 Noif e dell'art. 10 co.1 del CGS;
- di irrogare alla soc. Mergozzese l'ammenda di Euro 51,00 per la seconda rinuncia ai sensi dell'art. 57 comma 7 delle NOIF;
- di comminare un punto di penalizzazione alla stessa per la rinuncia alla gara ai sensi dell'art. 53 co. 2 delle NOIF e dell'art. 10 co. 4 del CGS.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'**PERDITA DELLA GARA:**

MERGOZZESE

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

MERGOZZESE 1

AMMENDA

Euro 51,00 MERGOZZESE
Per mancata presentazione in campo (seconda infrazione)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PRINCIPATO RICCARDO (BRIGA)

LOT ALESSANDRO

(DUFOR VARALLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TOLO RICCARDO

(DUFOR VARALLO)

GARE DEL 19/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MARANI CRISTIAN

(VIRTUS VILLADOSSOLA)

CONTINO MICHELE

(VOLUNTAS SUNA)

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC-VCO

GARE DEL 18/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 30,00 ARONA CALCIO

Perché inseriva in distinta con la qualifica di allenatore un tecnico (Anelli Alberto Emilio) tesserato come allenatore della squadra Under 17, vista la squalifica dell'allenatore titolare Under 16 Vallese Riccardo.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 2/11/2025

VALLESE RICCARDO (ARONA CALCIO)

Per violazione dell'art. 19 co. 3 CGS perché, sebbene squalificato, durante l'intervallo entrava nel recinto di gioco e successivamente negli spogliatoi per parlare e dare indicazioni ai propri giocatori.

SQUALIFICA FINO AL 31/10/2025

ANELLI ALBERTO EMILIO (ARONA CALCIO)

Perché in qualità di allenatore tesserato per la squadra Under 17 della soc. Arona si prestava alla conduzione della squadra Under 16 stante la squalifica dell'allenatore titolare della predetta squadra.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANOUAR BADR EDDINE (BORGOSIESA CALCIO)

GARE DEL 22/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LAZZARON LUCA (CUREGGIO CALCIO)

TORNEO PRECAMPIONATO U14 -VCO

GARE DEL 19/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIACOMINI SIMONE (ORNAVASSESE)

RONCAGLIA DAVIDE (ORNAVASSESE)

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 VARZESE

Per non avere recuperato la gara entro il termine previsto.

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

GARE DEL 20/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 15,00 MERGOZZESE

per avere impiegato una ragazza calciatrice nata nell'anno 2012 senza la dovuta deroga

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 8/11/2025

DIBIASE ROCCO

(MERGOZZESE)

In qualità di dirigente accompagnatore permetteva l'impiego di una ragazza calciatrice nata nel 2012 senza la deroga prescritta

PULCINI 2°anno VERBANIA autun.

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 VARZESE

Per non avere recuperato la gara entro il termine previsto.

GARE DEL 18/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 20,00 CANNOBIESE 1906

Per avere impiegato due dirigenti non inseriti nell'organigramma societario e pertanto privi di tessera di accesso al campo (Lanza Federico e Brandani Peter).

PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 VARZESE

Per non avere recuperato la gara entro il termine previsto.

PRIMI CALCI 8 ANNI

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 CANNOBIESE 1906

Per non avere recuperato la gara entro il termine previsto.

Euro 10,00 CANNOBIESE 1906 SQ.B

Per non avere recuperato la gara entro il termine previsto.

ERRATA CORRIGE

Nel Comunicato Ufficiale n° 15 del 16 ottobre 2025 appariva un provvedimento di squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Gabriele Baccaglio (Under 17 – Virtus Villadossola). La predetta società inviava una segnalazione il 22 ottobre u.s. con la quale evidenziava che il Baccaglio non avrebbe partecipato all'incontro del 12 ottobre 2025 in quanto ammalato, e che nella distinta presentata al Direttore di gara accanto al nome di Baccaglio era stato scritto un "no".

Il Direttore di gara interrogato nel merito ammetteva l'errore di trascrizione dati nel suo referto, in realtà il calciatore espulso e conseguentemente squalificato è Bondioni Luca sempre della soc. Virtus Villadossola.

Per quanto sopra esposto Baccaglio Gabriele è riabilitato, invece Bondioni Luca è da considerarsi squalificato per quattro giornate con decorrenza dal CU n° 15.

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Marco Volorio

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 24 ottobre 2025.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VALSESSERA A.S.D.	VEMENIA CALCIO 2025	A	01/11/2025 14:30	225 COMUNALE	CREVACUORE	REGIONE ISOLA
AMENO	ARMENO CALCIO	A	02/11/2025 14:30	394 COMUNALE	ORTA SAN GIULIO	VIA PIANO LEGRO, 26
MAGGIORA CALCIO	LIBERTAS VAPRIO	A	02/11/2025 14:30	321 COMUNALE	MAGGIORA	VIA LUIGI CERESOLI
OLEGGIO CASTELLO	MEINA FOOTBALL CLUB	A	02/11/2025 14:30	388 COMUNALE	OLEGGIO CASTELLO	VIA PER COMIGNAGO, 15
SAN MAURIZIO CALCIO	CRODO	A	02/11/2025 14:30	499 COMUNALE	SAN MAURIZIO D'OPAGLIO	VIA BONETTO, 33
VARZESE	MASERA	A	02/11/2025 14:30	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA
VERBANIA OLYMPIA 20.20	MONTECRESTESI 08 ASD	A	02/11/2025 14:30	955 GIANNI QUARANTA	FERIOLO - BAVENO	VIA NAZIONALE, 44 B

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
DUFOR VARALLO	VOLUNTAS SUNA	A	01/11/2025 15:00	9013 BACCI "SUSSIDIARIO"	VARALLO SESIA	FRAZ. ROCCAPIETRA
GRAVELLONA SAN PIETRO	FERIOLO CALCIO	A	01/11/2025 15:00	288 BOROLI	GRAVELLONA TOCE	CORSO SEMPIONE, 200
MERGOZZESE	CUREGGIO CALCIO	A	01/11/2025 15:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
OMEGNA CALCIO 1906	CANNOBIESE 1906	A	01/11/2025 15:00	389 LIBERAZIONE	OMEGNA	PIAZZA PIPPO COPPO
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	ARONA CALCIO	A	01/11/2025 16:30	469 SINTETICO "RINALDO PONZANA"	ROMAGNANO SESIA	VIA MONTE BIANCO, 7
SERRAVALLESE 1922	CASTELLETTESE	A	01/11/2025 17:00	438 COMUNALE	PRATO SESIA	VIA DE AMICIS, 20
VARZESE	BORGOSIESA CALCIO	A	01/11/2025 15:00	576 COMUNALE	VARZO	VIA DOMODOSSOLA, FRAZ. RIVA

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VCO

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GATTINARA F.C.	VARZESE	A	01/11/2025 15:00	279 COMUNALE	GATTINARA	PIAZZA MOLINO, 4
BRIGA	OMEGNA CALCIO 1906	A	02/11/2025 10:30	2211 GAETANO SCIREA	PARUZZARO	VIA CAMPO SPORTIVO, 2
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	DUFOR VARALLO	A	02/11/2025 10:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
ORNAVASSESE	MERGOZZESE	A	02/11/2025 10:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VIRTUS VILLADOSSOLA	CUREGGIO CALCIO	A	02/11/2025 10:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

ALLIEVI B UNDER 16 PROVINC-VCO

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ARONA CALCIO	BRIGA	A	01/11/2025 16:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BORGOSIESA CALCIO	DUFOR VARALLO	A	01/11/2025 18:00	81 SINTETICO "COMUNALE"	BORGOSIESA	VIA MARCONI 1
SPORTIVA CALTIGNAGA	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	01/11/2025 17:30	108 COMUNALE	CALTIGNAGA	VIA DELLO SPORT, 1
VOLUNTAS SUNA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 17:30	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22
CANNOBIESE 1906	ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	A	02/11/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
CUREGGIO CALCIO	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	A	02/11/2025 10:30	167 COMUNALE	CAVALLIRIO	VIA ALLA STRONA, 9

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

GIRONE UN - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CREVOLESE A.S.D.	BRIGA	A	01/11/2025 14:30	226 COMUNALE	CREVOLADOSSOLA	VIA EDISON - LOC. SERTA MINORE
ARONA CALCIO	GOZZANO SSDRL	A	02/11/2025 10:30	3368 SINTETICO "MONTE NERO"	ARONA - MERCURAGO	VIA MONTE NERO, 47
BAGNELLA CALCIO 1972	ORNAVASSESE	A	02/11/2025 10:30	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
MERGOZZESE	VOLUNTAS SUNA	A	02/11/2025 10:00	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA
SOCCER GATTICO VERUNO	SAN MAURIZIO CALCIO	A	02/11/2025 10:30	1980 COMUNALE	VERUNO	VIA BORROMEO,1
US PROVIGEZZO	FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	A	02/11/2025 10:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	OMEGNA CALCIO 1906	A	01/11/2025 16:30	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
S.FRANCESCO	VOLUNTAS SUNA	A	01/11/2025 14:30	1359 SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	VIA ALLE FABBRICHE 8
VARZESE	BAVENO STRESA SSD A RL	A	01/11/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VERBANIA CALCIO	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	01/11/2025 16:00	721 COMUNALE	VERBANIA - POSSACCIO	VIA GALLIANI

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

GIRONE UN - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
OMEGNA CALCIO 1906	BAVENO STRESA SSD A RL	A	30/10/2025 18:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAGNELLA CALCIO 1972	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	01/11/2025 14:00	2400 COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	VIA FUCINE, 35/C
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	JUVENTUS DOMO	A	01/11/2025 16:00	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VOLUNTAS SUNA	OMEGNA CALCIO 1906	A	01/11/2025 14:30	2233 COMUNALE ADB C9 ERBA NATURALE	CAMBIASCA	VIA ALLE LUNGHE
BAVENO STRESA SSD A RL	CREVOLESE A.S.D.	A	02/11/2025 17:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
CANNOBIESE 1906	CALCIO VOGOGNA	A	02/11/2025 10:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.**GIRONE UN - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LESA VERGANTE	MERGOZZESE	A	01/11/2025 14:30	713 COMUNALE	LESA	VIA DAVICINI
VARZESE	ORNAVASSESE	A	01/11/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VIRTUS VILLADOSSOLA	US PROVIGEZZO	A	01/11/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

PULCINI 2°anno VERBANIA autun.**GIRONE UN - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906	VIRTUS VILLADOSSOLA	A	01/11/2025 15:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 10:15	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	BAVENO STRESA SSD A RL	A	01/11/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	01/11/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO
VOLUNTAS SUNA	ORNAVASSESE	A	01/11/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PULCINI MISTI VERBANIA autunno**GIRONE UN - 5 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	LESA VERGANTE	A	01/11/2025 14:00	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
CANNOBIESE 1906	S.FRANCESCO	A	01/11/2025 15:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
US PROVIGEZZO	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 14:30	719 COMUNALE	SANTA MARIA MAGGIORE	LOC. PRAUDINA

PULCINI 1°anno VERBANIA autun.

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CALCIO VOGOGNA	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	01/11/2025 15:15	629 BONOMINI	VOGOGNA	VIA PASSARELLA, 12
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	VARZESE	A	01/11/2025 14:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
JUVENTUS DOMO	BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	A	01/11/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
MASERA	VERBANIA CALCIO	A	01/11/2025 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
OMEGNA CALCIO 1906	BAVENO STRESA SSD A RL	A	01/11/2025 14:30	134 COMUNALE	CASALE CORTE CERRO	VIA NAZIONI UNITE
VOLUNTAS SUNA	ORNAVASSESE	A	01/11/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PICCOLI AMICI VERBANIA autunno

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	LESA VERGANTE	A	01/11/2025 14:15	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
VOLUNTAS SUNA SQ.B	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	01/11/2025 14:30	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	VOLUNTAS SUNA	A	01/11/2025 10:15	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MERGOZZESE	S.FRANCESCO	A	01/11/2025 14:30	332 PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	VIA BRIGNOLA

GIRONE C - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 14:30	2232 SINTETICO "GALLI"	BAVENO	VIA SEGU'
VIRTUS VILADOSSOLA	JUVENTUS DOMO	A	01/11/2025 14:30	607 FELINO E FRANCO POSCIO	VILADOSSOLA	VIA PRACASTELLI, 1

PRIMI CALCI 7 ANNI

GIRONE UN - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	JUVENTUS DOMO	A	01/11/2025 14:00	2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU
CANNOBIESE 1906	ORNAVASSESE	A	01/11/2025 14:00	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	GRAVELLONA SAN PIETRO	A	01/11/2025 15:30	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MASERA	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 14:30	326 COMUNALE	MASERA	VIA PAOLO FERRARIS, 10
VOLUNTAS SUNA	CALCIO VOGOGNA	A	01/11/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

PRIMI CALCI 8 ANNI

GIRONE A - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BAVENO STRESA SSD A RL	CANNOBIESE 1906	A	01/11/2025 16:00	2610 SINTETICO ADB BAVENO	BAVENO	VIA SEGU
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	S.FRANCESCO	A	01/11/2025 10:15	2239 COMUNALE	PIEVE VERGONTE	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
ORNAVASSESE	BAGNELLA CALCIO 1972	A	01/11/2025 14:00	393 COMUNALE	ORNAVASSO	VIA MENCONI, 27
VOLUNTAS SUNA	LESA VERGANTE	A	01/11/2025 14:15	1360 SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22

GIRONE B - 5 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CANNOBIESE 1906 SQ.B	CREVOLESE A.S.D.	A	01/11/2025 14:30	116 SINTETICO C11 "MARIO BROCCA"	CANNOBIO	VIA GENERALE DALLA CHIESA
JUVENTUS DOMO	CALCIO VOGOGNA	A	01/11/2025 14:00	238 SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	PIAZZALE CUROTTI, 1
VARZESE	VIRTUS VILLADOSSOLA	A	01/11/2025 14:30	1688 COMUNALE	CUZZEGO - BEURA CARDEZZA	FRAZIONE CUZZEGO

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 *
 * PICCOLI AMICI VERBANIA autunno GIRONE: A *
 *

I ANDATA: 25/10/25 !	! RITORNO:	I	I ANDATA: 15/11/25 !	! RITORNO:	I
I ORE...: ! 1 G I O R N A T A !	ORE...:	I	I ORE...: ! 4 G I O R N A T A !	ORE...:	I
I-----I		I	I-----I		I
I GRAVELLONA SAN PIETRO - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	I	I	I LESA VERGANTE - GRAVELLONA SAN PIETRO	I	I
I LESA VERGANTE - ORNAVASSESE	I	I	I ORNAVASSESE - VOLUNTAS SUNA SQ.B	I	I
I Riposa..... - VOLUNTAS SUNA SQ.B	I	I	I Riposa..... - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	I	I
I-----I		I	I-----I		I
I ANDATA: 1/11/25 !	! RITORNO:	I	I ANDATA: 22/11/25 !	! RITORNO:	I
I ORE...: ! 2 G I O R N A T A !	ORE...:	I	I ORE...: ! 5 G I O R N A T A !	ORE...:	I
I-----I		I	I-----I		I
I FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - LESA VERGANTE	I	I	I FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - ORNAVASSESE	I	I
I VOLUNTAS SUNA SQ.B - GRAVELLONA SAN PIETRO	I	I	I VOLUNTAS SUNA SQ.B - LESA VERGANTE	I	I
I Riposa..... - ORNAVASSESE	I	I	I Riposa..... - GRAVELLONA SAN PIETRO	I	I
I-----I		I	I-----I		I
I ANDATA: 8/11/25 !	! RITORNO:	I			
I ORE...: ! 3 G I O R N A T A !	ORE...:	I			
I-----I		I			
I FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - VOLUNTAS SUNA SQ.B	I	I			
I GRAVELLONA SAN PIETRO - ORNAVASSESE	I	I			
I Riposa..... - LESA VERGANTE	I	I			
I-----I		I			

-----		*-----*	
** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **			
** PICCOLI AMICI VERBANIA autunno GIRONE: A			
-----		-----	
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO
-----	-----	-----	-----
GRAVELLONA SAN PIETRO	288	BOROLI	GRAVELLONA TOCE
LESA VERGANTE	713	COMUNALE	LESA
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	2239	COMUNALE	PIEVE VERGONTE
VOLUNTAS SUNA SQ.B	1360	SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA
ORNAVASSESE	393	COMUNALE	ORNAVASSO
-----	-----	-----	-----
			ORA

			INDIRIZZO

			TELEFONO

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

[illegible]

I	ANDATA: 25/10/25 !	! RITORNO:	I	I	ANDATA: 15/11/25 !	! RITORNO:	I
I	ORE...: ! 1 G I O R N A T A !	ORE....:	I	I	ORE...: ! 4 G I O R N A T A !	ORE....:	I
I	-----			I	-----		
I	VERBANIA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	I	I	S.FRANCESCO	- FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	I
I	VOLUNTAS SUNA	- MERGOZZESE	I	I	VOLUNTAS SUNA	- VERBANIA CALCIO	I
I	Riposa.....	- S.FRANCESCO	I	I	Riposa.....	- MERGOZZESE	I
I	-----			I	-----		
I	ANDATA: 1/11/25 !	! RITORNO:	I	I	ANDATA: 22/11/25 !	! RITORNO:	I
I	ORE...: ! 2 G I O R N A T A !	ORE....:	I	I	ORE...: ! 5 G I O R N A T A !	ORE....:	I
I	-----			I	-----		
I	FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	- VOLUNTAS SUNA	I	I	FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	- MERGOZZESE	I
I	MERGOZZESE	- S.FRANCESCO	I	I	VERBANIA CALCIO	- S.FRANCESCO	I
I	Riposa.....	- VERBANIA CALCIO	I	I	Riposa.....	- VOLUNTAS SUNA	I
I	-----			I	-----		
I	ANDATA: 8/11/25 !	! RITORNO:	I				
I	ORE...: ! 3 G I O R N A T A !	ORE....:	I				
I	-----						
I	S.FRANCESCO	- VOLUNTAS SUNA	I				
I	VERBANIA CALCIO	- MERGOZZESE	I				
I	Riposa.....	- FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	I				
I	-----						

** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **					
** PICCOLI AMICI VERBANIA autunno GIRONE: B					
SOCIETA'	CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO TELEFONO
VERBANIA CALCIO	583	SINTETICO "CARLO PEDROLI"	VERBANIA - INTRA	14:00	VIA FARINELLI 10
VOLUNTAS SUNA	1360	SINTETICO "SUNA"	VERBANIA - SUNA	14:15	VIA MADONNA DI CAMPAGNA, 22
FOMARCO DON BOSCO PIESQ.B	2239	COMUNALE	PIEVE VERGONTE	10:15	VIA ALCIDE DE GASPERI, 3
MERGOZZESE	332	PIERLUIGI GINI	MERGOZZO	14:30	VIA BRIGNOLA
S.FRANCESCO	1359	SINTETICO "AL CENTRO"	VERBANIA	14:30	VIA ALLE FABBRICHE 8

F. I. G. C. - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

 *
 * PICCOLI AMICI VERBANIA autunno GIRONE: C *
 * *

```

I ANDATA: 25/10/25 !          ! RITORNO:      I
I ORE...:          ! 1 G I O R N A T A ! ORE....: I
I-----I
I BAGNELLA CALCIO 1972      - VIRTUS VILLADOSSOLA I
I JUVENTUS DOMO            - BAVENO STRESA SSD A RL I
I-----I
I ANDATA:  1/11/25 !          ! RITORNO:      I
I ORE...:          ! 2 G I O R N A T A ! ORE....: I
I-----I
I BAVENO STRESA SSD A RL    - BAGNELLA CALCIO 1972 I
I VIRTUS VILLADOSSOLA      - JUVENTUS DOMO        I
I-----I
I ANDATA:  8/11/25 !          ! RITORNO:      I
I ORE...:          ! 3 G I O R N A T A ! ORE....: I
I-----I
I BAGNELLA CALCIO 1972      - JUVENTUS DOMO        I
I BAVENO STRESA SSD A RL    - VIRTUS VILLADOSSOLA I
I-----I

```

-----		*-----*					
		** E L E N C O C A M P I D A G I O C O **					
		** PICCOLI AMICI VERBANIA autunno GIRONE: C					
SOCIETA'		CAMPO	DENOMINAZIONE CAMPO	LOCALITA' CAMPO	ORA	INDIRIZZO	TELEFONO
BAGNELLA CALCIO 1972		2400	COMUNALE	BAGNELLA - OMEGNA	14:00	VIA FUCINE, 35/C	
JUVENTUS DOMO		238	SINTETICO "SILVESTRO CUROTTI"	DOMODOSSOLA	14:00	PIAZZALE CUROTTI, 1	
BAVENO STRESA SSD A RL		2232	SINTETICO "GALLI"	BAVENO	14:30	VIA SEGU'	
VIRTUS VILLADOSSOLA		607	FELINO E FRANCO POSCIO	VILLADOSSOLA	14:30	VIA PRACASTELLI, 1	
-----		-----					



1° luglio 2025

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 6

Oggetto: Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca per la stagione sportiva 2025/2026

Si rendono note le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti con gli organi di informazione (emittenti radio-televisive, siti web, etc., di seguito "Emittenti") per la stagione sportiva 2025/2026, fatte salve le disposizioni per le competizioni organizzate dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile, dalla Divisione Calcio a 5 e dal Dipartimento Beach Soccer.

Le Emittenti che intendono esercitare il diritto di cronaca per le gare organizzate dalla L.N.D. dovranno inoltrare una richiesta scritta al Comitato, Divisione o Dipartimento competente che rilascerà il relativo nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva. Unitamente alla richiesta, dovrà essere trasmessa la documentazione prevista dal Regolamento (**Allegato A** nella presente Circolare) unitamente ad una copia del Regolamento stesso debitamente sottoscritta per accettazione.

L'accesso agli impianti sportivi ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca sportiva è subordinato alla richiesta scritta che le Emittenti in possesso del nulla-osta dovranno inoltrare, partita per partita, a ciascuna delle Società organizzatrici degli incontri di interesse, almeno tre giorni prima della data fissata per l'incontro. **Tutte le disposizioni circa l'accesso alle aree degli stadi, il rilascio delle tessere e degli accrediti e le interviste ai tesserati sono indicate nell'Allegato B** nella presente Circolare.

Il rilascio della necessaria autorizzazione di accesso agli impianti viene delegato alla competenza delle singole Società ospitanti, le quali potranno rifiutarla a quelle Emittenti che non siano in possesso del nulla-osta rilasciato dalla Lega o che, in precedenti occasioni, non si siano attenute al



Regolamento disciplinante l'esercizio del diritto di cronaca. Le Società che abbiano a constatare che le Emittenti non si siano conformate alle disposizioni relative all'esercizio del diritto di cronaca dovranno darne immediata comunicazione alla Divisione, al Dipartimento o al Comitato competente per i provvedimenti consequenziali.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



ALLEGATO A - REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA IN RELAZIONE ALLE COMPETIZIONI ORGANIZZATE NELL'AMBITO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

La Lega Nazionale Dilettanti riconosce alle Emittenti, per la stagione sportiva 2025/2026, il seguente esercizio del diritto di cronaca sportiva:

- per l'esercizio della cronaca radiofonica:

trasmissione in diretta di notizie e/o commenti, in apertura, nell'intervallo ed in chiusura delle gare per le quali le Emittenti abbiano ottenuto il nulla-osta, con brevi flash di aggiornamento nel corso della gara, per una durata complessiva che non potrà eccedere il limite di durata di **tre minuti primi** per ciascun incontro;

- per l'esercizio della cronaca televisiva (anche a mezzo digitale, social media o altre modalità on-line):

sintesi filmate, trasmesse in differita nel rispetto di quanto previsto al successivo punto, di durata complessiva non **superiore ai tre minuti** per ciascuna partita.

L'esercizio del diritto di cronaca sportiva non si può identificare in nessun caso con la diffusione in diretta delle immagini delle gare, in tutto o in parte, né con il commento radiofonico in diretta delle gare. Per tali trasmissioni audio e/o video, le Emittenti interessate dovranno stipulare specifici accordi con la Lega o la propria avente causa LND Servizi S.r.L., ovvero con le singole Società che abbiano ottenuto la previa autorizzazione scritta da parte del competente Comitato Dipartimento o Divisione. In tutti i casi non potranno essere concesse autorizzazioni per trasmissioni in differita prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00.

NULLA-OSTA – Per ottenere il nulla-osta valido fino al termine della stagione sportiva, ogni Emittente dovrà inoltrare domanda scritta al competente Comitato Dipartimento o Divisione allegando:

a) certificato iscrizione testata giornalistica alla cancelleria del Tribunale competente, certificato della Camera di Commercio-visura camerale e, ove necessario, concessione governativa relativa alle frequenze;

b) le generalità dei giornalisti professionisti e/o pubblicisti designati per l'effettuazione dei servizi, unitamente ai documenti comprovanti la loro iscrizione all'Albo, o l'indicazione del praticante giornalista corredata di documento d'identità in corso di validità e di dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità;



c) copia del presente Regolamento sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Emittente;

d) copia della polizza sottoscritta con una primaria compagnia di assicurazione per la copertura di eventuali danni a persone ed a cose derivanti dallo svolgimento dell'esercizio dell'attività di cronaca e/o di ripresa all'interno degli stadi.

La Divisione, il Comitato o il Dipartimento in qualsiasi momento possono revocare il nulla-osta qualora l'Emittente non risulti più, in tutto od in parte, in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) o non si sia attenuta alle disposizioni del presente Regolamento.

ACCESSO AGLI IMPIANTI SPORTIVI - Per accedere agli impianti sportivi, ai fini dell'esercizio della cronaca sportiva, le Emittenti in possesso del nulla-osta devono far pervenire alla Società organizzatrice dell'incontro una richiesta scritta almeno tre giorni prima del giorno della partita. Ove l'Emittente risulti in possesso dei necessari requisiti, la Società rilascerà l'autorizzazione all'accesso valida solo per la singola gara alla quale la richiesta si riferisce. Le Società potranno negare l'autorizzazione qualora l'ingresso dei giornalisti, del personale tecnico e/o delle attrezzature di registrazione e/o ripresa sia ritenuto pregiudizievole per l'ordine pubblico all'interno dello stadio e/o per il regolare svolgimento dell'incontro.

I servizi di cronaca devono essere effettuati esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo dei giornalisti e/o Pubblicisti (tale qualifica deve essere comprovata, all'atto dell'ingresso allo stadio, mediante esibizione del tesserino di iscrizione all'Ordine professionale) o da praticanti che presentino regolare documento d'identità e che risultino, da apposita dichiarazione firmata dal Direttore Responsabile che se ne assume la responsabilità, inviati della testata richiedente.

La disposizione di cui sopra non si applica al personale tecnico addetto alle riprese, che comunque deve essere accompagnato all'ingresso dal giornalista incaricato del servizio e deve esibire un documento di riconoscimento munito di fotografia rilasciato dall'Emittente, attestante la sua riconducibilità all'Emittente stessa.

È fatto divieto ai giornalisti, ai pubblicisti ed al personale delle Emittenti:

- di interferire, intralciare o comunque recare disturbo all'esercizio della cronaca da parte dei rappresentanti della stampa e/o di altre Emittenti;
- di avvalersi di posti telefonici e/o di altri mezzi di comunicazione diversi da quelli loro assegnati, nonché occupare, con le proprie apparecchiature spazi diversi da quelli assegnati dagli organizzatori;
- di invadere il terreno di gioco e di sostare ai bordi del campo;
- di sostare negli spazi riservati al pubblico, nonché sulle scale, sulle rampe e/o i passaggi di servizio;
- di collocare le attrezzature, compresi i cavi, in modo tale da pregiudicare l'incolumità dei calciatori e del pubblico e/o intralciare l'afflusso ed il deflusso degli spettatori;
- di richiedere l'assistenza del personale in forza allo stadio.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



RESPONSABILITA' - Le Emittenti sono direttamente responsabili sia verso la L.N.D., la Divisione, i Comitati, i Dipartimenti e le Società organizzatrici, nonché verso le altre Emittenti, l'ente proprietario dello stadio e nei confronti di terzi, per ogni evento dannoso dipendente dall'inosservanza del presente Regolamento, o comunque, dalla presenza nello stadio delle persone e/o delle attrezzature e materiali delle Emittenti stesse.

VARIE - Resta inteso che per "diritto di cronaca" si intende la descrizione della gara, mediante immagini e/o commento parlato, che venga diffusa, pubblicata o comunque messa a disposizione del pubblico, con le modalità prescritte dal presente Regolamento, fino alle 48 ore dal termine della gara stessa, in linea con la disposizione all'articolo 5 del d.lgs. n. 9/2008 e che in nessun caso rientra nell'esercizio del diritto di cronaca l'archiviazione, registrazione, diffusione e/o la messa a disposizione del pubblico o comunque qualsiasi ulteriore utilizzazione, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, delle registrazioni effettuate dalle Emittenti nell'esercizio del diritto di cronaca successivamente allo spirare di detto termine di 48 ore.

Data _____

Il Legale Rappresentante dell'Emittente



ALLEGATO B - RAPPORTI TRA SOCIETÀ CALCISTICHE E ORGANI DI INFORMAZIONE

Si rendono note, di seguito, le disposizioni di carattere generale riguardanti i rapporti tra le Società calcistiche e gli organi di informazione in relazione alle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2025/2026, fatte salve le ulteriori disposizioni emanate dalla Lega stessa per l'attività del proprio Dipartimento Interregionale.

Art. 1 ACCESSO AGLI STADI

Potranno accedere gratuitamente agli stadi in occasione delle gare delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti:

- a) i giornalisti e i cronisti che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- b) i giornalisti che siano in possesso della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. e dall'U.S.S.I.;
- c) i fotografi che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- d) i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito per l'accesso rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6;
- e) i content creator (e/o videomaker) e i fotografi ufficiali delle Società.

Art. 2 ACCESSO ALLA TRIBUNA STAMPA

Possono accedere alla tribuna stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Art. 3 ACCESSO ALLA SALA STAMPA

Possono accedere ai locali adibiti a sala stampa i giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963, previa esibizione dell'accredito per l'ingresso allo stadio rilasciato dalla Società calcistica ospitante e della «Tessera-Stampa» rilasciata dal C.O.N.I. o dall'U.S.S.I.

Possono accedere altresì alla sala stampa i cronisti, i tecnici e gli operatori audio e/o video che siano in possesso dell'accredito rilasciato dalla Società calcistica ospitante nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare N.6.

Art. 4 ACCESSO AL RECINTO DI GIOCO

Possono essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega Nazionale Dilettanti, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale, dal Dipartimento Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, unicamente i fotografi, i teleoperatori e i content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto preventivo e specifico accredito nel rispetto delle modalità previste dalla presente Circolare ed autorizzati dalle Società ospitanti.

I fotografi i content creator (e/o video maker) autorizzati ad accedere al recinto di gioco debbono



prendere posto lungo le due linee minori del terreno di giuoco, nelle apposite postazioni situate dietro le porte, e non possono in ogni caso operare nello stadio in aree diverse da quelle ad essi riservate. I tele-operatori possono accedere al recinto di gioco unicamente prima dell'inizio della gara ed eventualmente a fine gara per lo svolgimento di interviste. Tale disposizione è comunque sottoposta alla valutazione delle singole Società calcistiche ospitanti sulla base del piano di organizzazione dell'evento sportivo predisposto. Le Società potranno incaricare al massimo 1 content creator (e/o videomaker) per la realizzazione di video e immagini relativi all'arrivo della squadra all'impianto di gioco, al riscaldamento pre-gara, all'interno dello spogliatoio nel pre e post gara, interviste nel pre e post gara; tali contenuti possono essere pubblicati in tempo reale sui canali ufficiali del club.

Le Società calcistiche ospitanti sono responsabili, in ogni caso, del comportamento dei fotografi, dei tele-operatori e dei content creator (e/o videomaker) che abbiano ottenuto l'accesso al recinto di gioco.

La richiesta di Accredito Fotografo può essere effettuata da:

- a) testate giornalistiche, per un fotografo che presta attività per la stessa quale dipendente o collaboratore;
- b) fotografi liberi professionisti "free lance" che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo; in tal caso il richiedente dovrà documentare l'iscrizione all'Albo dei Giornalisti o all'USSI;
- c) agenzie che prestano attività prevalentemente in ambito sportivo;
- d) Società che disputano la partita, a favore del proprio fotografo ufficiale; la richiesta deve essere sottoscritta dal rappresentante Legale – o suo delegato – della Società interessata e dovrà contenere le generalità del fotografo.

L'attività fotografica è consentita esclusivamente al fine dell'esercizio della cronaca sportiva.

Art. 5 ACCESSO AI SOTTOPASSAGGI ED AGLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori al sottopassaggio ed agli spogliatoi degli Ufficiali di Gara e delle due squadre.

L'accesso agli spogliatoi delle squadre è consentito unicamente ai tesserati delle due Società che, in occasione delle gare, assolvano un incarico ufficiale previsto dalle vigenti normative federali.

Art. 6 ACCESSO AI LOCALI ANTISTANTI GLI SPOGLIATOI

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire - prima, durante e dopo le gare - l'accesso da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori ai locali antistanti gli spogliatoi.

L'accesso di tali soggetti ai suddetti locali potrà essere concesso:

- a) soltanto dopo che gli Ufficiali di Gara, i calciatori ed i tecnici delle due squadre siano rientrati negli spogliatoi;
- b) non prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.



Art. 7 INTERVISTE AI TESSERATI

In occasione delle gare i tesserati (dirigenti, allenatori, calciatori, ecc.) potranno rilasciare interviste ai giornalisti qualificati, nonché ai cronisti e agli operatori accreditati dalla Società ospitante secondo le modalità previste dal regolamento allegato alla presente Circolare, nei locali predisposti a tale scopo dalle Società calcistiche.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute ad impedire che vengano effettuate interviste ai tesserati delle due squadre prima che siano trascorsi venti minuti dal termine delle gare.

Le interviste effettuate nella sala stampa o, comunque, all'interno degli stadi potranno essere trasmesse soltanto in differita non prima che siano trascorsi trenta minuti dal termine delle gare ed unicamente per finalità di informazione nell'ambito dell'esercizio del diritto di cronaca.

Art. 8 RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

L'art. 56 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni relative ad accordi attinenti alla concessione di diritti di immagine.

In considerazione di quanto sopra, le società calcistiche ospitanti che intendano realizzare, al di fuori di finalità esclusivamente sportive, registrazioni visive destinate ad essere riprodotte in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, dovranno inoltrare documentata richiesta di autorizzazione ai rispettivi Comitati, Dipartimenti o Divisione.

Qualora l'autorizzazione venga concessa, gli operatori cinematografici potranno usufruire del «Tagliando di Accesso» allo stadio e alle postazioni messe a loro disposizione dalla Società ospitante, ma non potranno accedere al recinto di giuoco.

Art. 9 MODALITA' DEL RILASCIO DELLE TESSERE E DEGLI ACCREDITI

La Lega Nazionale Dilettanti autorizza le Società calcistiche di appartenenza a rilasciare tessere ed accrediti per l'accesso agli stadi da parte dei giornalisti, dei cronisti, dei tecnici e degli operatori degli organi di informazione in occasione delle gare delle competizioni organizzate dalla stessa Lega Nazionale Dilettanti e disputate in casa dalle proprie squadre nella stagione sportiva 2025/2026.

Le «Tessere-Stampa» e i «Tagliandi di Accesso» di cui sopra potranno essere rilasciati dalle Società calcistiche ospitanti a condizione che vengano rispettate le seguenti disposizioni:

- a/1 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» e dei «Tagliandi di Accesso» ai giornalisti dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dai rispettivi Direttori Responsabili;
- a/2 - le «Tessere-Stampa» saranno valide per l'intera stagione sportiva 2025/2026; i «Tagliandi di Accesso» saranno validi soltanto per la singola gara per la quale ciascuna richiesta verrà inoltrata;
- a/3 - le richieste di rilascio delle «Tessere-Stampa» dovranno essere inoltrate alle Società calcistiche prima dell'inizio dell'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026; le richieste di rilascio dei «Tagliandi di Accesso» dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti almeno tre giorni prima della disputa della gara per la quale



viene richiesto l'accesso;

- a/4 - le «Tessere-Stampa» potranno essere rilasciate unicamente ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che svolgano la propria attività professionale nella città nella quale ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/5 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai giornalisti qualificati ai termini della Legge n. 69 del 3 febbraio 1963 che provengano, in qualità di «inviati», da città diversa da quella in cui ha sede la Società calcistica ospitante o ai praticanti giornalisti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, il quale se ne assume la responsabilità, che svolgano la propria attività professionale nella Provincia nella quale ha sede la Società calcistica ospitante;
- a/6 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai cronisti delle emittenti che abbiano ottenuto dalla Lega Nazionale Dilettanti il nulla-osta per l'esercizio della cronaca sportiva e che facciano pervenire richiesta scritta di rilascio alle Società calcistiche ospitanti nel rispetto del «Regolamento per l'esercizio della cronaca sportiva»;
- a/7 - i «Tagliandi di Accesso» potranno essere rilasciati ai fotografi iscritti all'Albo Professionale o ai praticanti muniti di valido documento d'identità e della dichiarazione del Direttore Responsabile della testata, che se ne assume la responsabilità; le richieste dovranno essere inoltrate per iscritto alle Società calcistiche ospitanti dalle agenzie fotografiche o degli organi di informazione interessati almeno tre giorni prima della gara per la quale viene richiesto l'accesso;
- a/8 - i tecnici e/o gli operatori di ciascuna delle emittenti che abbiano ottenuto il nulla-osta dalla Lega Nazionale Dilettanti potranno accedere agli stadi accompagnati dai giornalisti incaricati dall'emittente di realizzare i servizi giornalistici e che siano in possesso del «Tagliando di Accesso» rilasciato dalla Società calcistica ospitante; all'ingresso dello stadio i tecnici e gli operatori dovranno esibire un documento di riconoscimento, munito di fotografia, oltre al documento che attesta l'appartenenza alla emittente; ciascuna emittente potrà far accedere allo stadio ed alle postazioni loro assegnate un giornalista e non più di due tecnici e/o operatori.

Le Società calcistiche ospitanti sono tenute a concedere gli accrediti speciali che verranno richiesti dalla Lega Nazionale Dilettanti nell'interesse dell'organizzazione calcistica e in adempimento delle proprie finalità istituzionali.

Qualora accertino violazioni delle norme contenute nella presente Circolare le Società calcistiche



ospitanti dovranno:

- a) dare immediata comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti delle violazioni accertate;
- b) negare l'accesso ai giornalisti responsabili delle violazioni ancorchè in possesso della «Tessera-Stampa»;
- c) negare ulteriori accrediti ai giornalisti, cronisti, fotografi, tecnici e/o operatori che abbiano ottenuto il «Tagliando di Accesso» per una gara e si siano resi responsabili delle violazioni.

Le Società che violeranno le disposizioni di cui ai precedenti articoli della presente Circolare saranno soggette a procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 4 del Codice Giustizia Sportiva.



1° Luglio 2025

**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Beach Soccer
Loro Sedi**

CIRCOLARE N. 7

OGGETTO: Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2025/2026

Sulla base dei criteri generali stabiliti circa l'esercizio della cronaca sportiva (Circolare n. 6 del 1° Luglio 2025), si rendono note le modalità attraverso le quali le emittenti interessate potranno acquistare, **non in esclusiva, e fatti salvi i diversi accordi i quali potranno essere stretti anche a ridosso delle Competizioni tra la LND e broadcaster nazionali e internazionali, i diritti di diffusione audio e video (TV, radio, canali web e social network) delle gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti** (fatta eccezione per le gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni nazionali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti o dalle sue Divisioni e Dipartimenti) e delle gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali.

Le trasmissioni audio-video realizzate in differita – da intendersi non prima delle ore 20.30 del giorno in cui si disputa la gara o, in ogni caso, non prima di due ore e trenta minuti dal termine delle gare che abbiano inizio dopo le h. 17.00 – sono invece concesse a titolo gratuito.

MODALITÀ DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DIRETTAMENTE ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Le emittenti interessate dovranno far pervenire a LND Servizi S.r.L. la propria manifestazione di interesse all'acquisto di una singola gara – **almeno cinque giorni prima dell'evento** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. Successivamente la Segreteria Generale della LND, ottenute le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L., che a sua volta invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



Si pubblicano, di seguito, le gare direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti ed i corrispettivi economici richiesti per l'acquisto dei singoli incontri come comunicati da LND Servizi S.r.L.:

DIRETTA AUDIO-VIDEO (TV, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 500/00 + IVA a gara € 1500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 500/00 + IVA a gara € 2.500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 250/00 + IVA a gara € 1.250/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

DIRETTA AUDIO E STUDIO/STADIO (radio, sistemi on-demand, streaming, etc.)	
- Spareggi-promozione tra le Seconde di Eccellenza maschile (gare primo e secondo turno)	€ 150/00 + IVA a gara € 450/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 4 gare
- Coppa Italia Dilettanti (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 150/00 + IVA a gara € 750/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare
- Fase nazionale Juniores "Under 19" Regionale (dalla fase a gironi alle semifinali)	€ 100/00 + IVA a gara € 500/00 + IVA per l'intero pacchetto di n° 6 gare

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



MODALITA' DI ACQUISTO DEI DIRITTI DELLE GARE DEI CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER IL TRAMITE DEI COMITATI REGIONALI

Per quanto concerne i diritti di diffusione in diretta di gare relative alle attività dei Campionati regionali e provinciali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati Regionali, possono essere autorizzate solo per motivi e circostanze particolari – diverse da quelle afferenti alla tutela dell'Ordine Pubblico in relazione all'adozione di provvedimenti emessi dagli Organismi competenti in materia – e sempre a carattere oneroso a carico dei soggetti richiedenti.

La gestione dei diritti di cui sopra è demandata alla LND Servizi S.r.L.. Pertanto, i soggetti richiedenti dovranno far pervenire una manifestazione d'interesse all'acquisto di una singola gara - **almeno 10 giorni prima della data ipotizzata per la trasmissione della stessa** – oppure alla predisposizione di un pacchetto di gare – **in un tempo congruo rispetto all'inizio delle attività ufficiali organizzate dai Comitati Regionali** - scrivendo all'indirizzo **dirittiradiotv@lnd.it**. La Segreteria Generale della LND, effettuate le necessarie verifiche, provvederà ad inoltrarla alla LND Servizi S.r.L..

Successivamente, per il tramite del Comitato Regionale, LND Servizi S.r.L. invierà al soggetto interessato la documentazione contrattuale, le condizioni economiche e le modalità di acquisto dei diritti concernenti la trasmissione in diretta. L'iter si riterrà concluso nel momento in cui il soggetto richiedente avrà ricevuto dalla Segreteria Generale della LND lo specifico documento autorizzativo che è sottoposto alla ratifica, anche successiva, del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



1° Luglio 2025

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque

LORO SEDI

CIRCOLARE n. 8

Oggetto: trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti

La Lega Nazionale Dilettanti, per la stagione sportiva 2025/2026 concede alle Società ad essa associate e partecipanti ai Campionati dilettantistici organizzati dai Comitati Regionali, dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, dalla Divisione Calcio a Cinque, dal Dipartimento Interregionale e dal Dipartimento Calcio Femminile i diritti audiovisivi di diffusione delle rispettive **gare interne ufficiali**, mediante trasmissione in live streaming attraverso i propri account ufficiali presenti sui diversi social network. Tale diffusione dovrà avvenire tassativamente a titolo non oneroso per gli utenti, garantendo in ogni caso la libera fruizione del contenuto digitale.

I diritti potranno essere esercitati come segue e, in ogni caso, senza pregiudicare in alcun modo l'immagine della L.N.D., delle Società Sportive, dei Tesserati, degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti Federali e del calcio in generale:

- È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società;
- Le trasmissioni non potranno essere, in alcun modo, difformi da quelle oggetto della presente Circolare;
- Non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione;

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929



- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare che sono oggetto di accordi già sottoscritti dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti e Comitati con Emittenti Regionali o che, comunque, potranno essere sottoscritti, anche dalla L.N.D. e, nel corso della corrente Stagione Sportiva 2025/2026, per la cessione di diritti televisivi, radiofonici, nonché di diritti internet, concernenti gli incontri ufficiali disputati dalle Società dilettantistiche per le attività ufficiali di competenza 2025/2026.
- È fatto divieto alle Società di trasmettere le dirette delle gare di finale di tutte le competizioni e manifestazioni direttamente organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ivi comprese le attività e raduni delle Rappresentative Nazionali L.N.D.
- È fatto obbligo alle Società che intendano riprodurre le gare interne relative alle fasi nazionali delle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti - quali la Coppa Italia Dilettanti, la fase nazionale del Campionato Juniores Regionale e gli spareggi-promozione tra le Seconde Classificate dei Campionati di Eccellenza maschile – di dare comunicazione all'indirizzo media@lnd.it circa la realizzazione delle dirette degli incontri **entro tre giorni** dallo svolgimento degli stessi, così da consentirne la promozione attraverso i canali ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto non previsto dalla Circolare in oggetto, valgono le disposizioni generali di cui alle Circolari L.N.D. n. 6 e n. 7 del 1° Luglio 2025.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare, salvo revoca, avranno durata fino al termine della Stagione Sportiva 2025/2026.

Si invitano la Divisione Calcio a Cinque, i Dipartimenti e i Comitati, direttamente interessati, a darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate, mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete



Roma, 15 Ottobre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 18

Oggetto: Sport Bonus 2025 - Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi per impianti sportivi pubblici - Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246 - Apertura 2^a finestra – 15 ottobre/14 novembre 2025

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 30-2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 30 – 2025

Oggetto: Sport Bonus 2025 - Credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi per impianti sportivi pubblici - Legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 246 - Apertura 2^ finestra – 15 ottobre/14 novembre 2025

Sul sito del Dipartimento per lo Sport è stata pubblicata la comunicazione dell'apertura, a partire dalle ore 12 del 15 ottobre 2025, della 2^ finestra per effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

La chiusura della piattaforma è fissata per il 14 novembre 2025, alle ore 12.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2025, n. 207 del 30 dicembre 2024, con il comma 246 dell'art. 1, ha prorogato al 2025 la disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate agli interventi sopra riportati.

Il credito d'imposta è pari al 65% delle erogazioni ed è previsto soltanto per i soggetti titolari di reddito d'impresa e nel limite complessivo di 10 milioni di euro, secondo le modalità di cui al comma 623 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2019, n. 145/2018.

Per l'attuazione del disposto si applicano le disposizioni del DPCM 30 aprile 2019 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2019).

Le domande, pertanto, andranno presentate tramite l'apposita piattaforma telematica all'indirizzo <https://avvisibandi.sport.governo.it/>.

Per quanto riguarda la 1^ finestra, che si era aperta a maggio scorso, il Dipartimento per lo Sport ha pubblicato l'elenco definitivo dei soggetti beneficiari del credito d'imposta, in data 13 ottobre 2025.



Roma, 20 ottobre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 19

Oggetto: Risposta n. 265/2025 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello ASD – Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive – Art. 30, comma 2 del DPR 20 settembre 1973, n. 600

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 31-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 31 – 2025

Oggetto: Risposta n. 265/2025 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello ASD – Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive – Art. 30, comma 2 del DPR 20 settembre 1973, n. 600

E' stata pubblicata, il 17 ottobre 2025, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la risposta n. 265/2025 riferita ad un interpello posto da una ASD che eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36 del 2021.

Tali somme sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n.600/1973, che prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del 20% *"sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli....., competizioni sportive o manifestazioni nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe"*.

Il D. L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Decreto Milleproroghe), prevede all'art. 14, comma 2-quater, che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs., n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, fino al 31 dicembre 2024, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Non è intervenuta alcuna proroga a tale disposizione e, di conseguenza, nel periodo d'imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2025 – S. O. n. 8 – è stato pubblicato il D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante "Testo Unico in materia di versamenti e riscossione - TUV" che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2026, il cui art. 49, comma 9, prevede che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non** supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Fatte queste premesse legislative l'istante chiede:

- conferma che, con riferimento al periodo d'imposta 2025, si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta alle scadenze normativamente previste, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- se sia tenuta ad effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, atteso che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione;
- lo stesso dubbio sorge in merito al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta che sarebbe effettuato nel 2026 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle scadenze del periodo d'imposta 2025.

In merito ai quesiti posti, l'istante ritiene di:

- essere tenuta all'applicazione della ritenuta alla fonte in relazione ai premi corrisposti nel 2025, indipendentemente dal premio erogato;

- non essere tenuta al versamento entro il 16 gennaio 2026, delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2025;
- essere tenuta dal 1° gennaio 2026 ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300,00 euro;
- poter presentare istanza di rimborso dal 1° gennaio 2026, delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta versate nel corso del 2025, relative al pagamento di premi erogati nel corso del periodo d'imposta 2025, nei confronti del medesimo soggetto, per importi che complessivamente non abbiano superato l'importo di 300,00 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato le disposizioni di cui al comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021 e del comma 2-quater dell'art. 14 del citato D. L. 30 dicembre 2023, n. 215 - che stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche **dalla** data di entrata in vigore della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 di conversione dello stesso Decreto n. 215/2023, **fino** al 31 dicembre 2024, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non** supera l'importo di 300,00 euro - **chiarisce** che tale **normativa non è stata prorogata** in relazione ai premi corrisposti nel 2025 e, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta come previsto dal citato secondo comma dell'art. 30 del DPR n. 600/1973 (20%), indipendentemente dall'ammontare corrisposto.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che si debba applicare, per il periodo d'imposta 2025, la previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'art. 30 del DPR n. 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro).

Premesso, poi, che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso (e non dal versamento), per l'annualità 2025 la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.

Infine, fatte salve ulteriori modifiche normative, l'Agenzia delle Entrate condivide la soluzione espressa dall'istante di essere tenuta, a far data dal 1° gennaio 2026, ad assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona siano superiori a 300,00 euro, in conformità con quanto previsto dall'art. 45, comma 9 del Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione - TUV R.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00187 ROMA - VIA CAMPANIA, 47
Stagione Sportiva 2025 - 2026

COMUNICATO UFFICIALE N° 36 del 09/10/2025

SISTEMA DI QUALITA' CLUB GIOVANILI - STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

“NOTA DI CHIARIMENTO” n° 2

A seguito della pubblicazione del **“Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili - Edizione 2025”**, con cui sono state anche indicate le scadenze perentorie per la presentazione della lettera di impegno a soddisfare i requisiti necessari per il riconoscimento del proprio livello di qualità, attraverso il presente Comunicato Ufficiale si vogliono chiarire alcuni aspetti utili ad affrontare la seconda fase del percorso, a cui viene allegata la modulistica da compilare.

A) TERMINI E SCADENZE

Prima di passare ad alcuni chiarimenti necessari, di seguito si precisano le date di scadenza per la presentazione della “Richiesta di Riconoscimento del Club” con la “Lettera di impegno” sottoscritta dal Rappresentante Legale del Club:

- **1° STEP - Deposito Dichiarazione Impegno al rispetto dei requisiti richiesti**
La scadenza è classificata come “perentoria”, per i Club di 2°, 3°, 4° Livello, per cui i Club interessati ad essere riconosciuti con uno tra questi livelli, è tenuto a presentare la “Lettera di impegno” entro i termini previsti.

A tal proposito si ricorda che:
 - Le Società richiedenti il riconoscimento di 1°, 2° 3° Livello dovranno inviare la “Dichiarazione di Impegno” al Coordinamento Federale Regionale SGS della propria regione
 - Le Società richiedenti il 4° Livello devono inviare la richiesta al Settore Giovanile e Scolastico, alla mail scuolecalcio@figc.it.
 - I Club Professionistici che hanno la squadra femminile in Serie A o B Femminile sono tenuti a presentare la “Dichiarazione di Impegno” sia per l'attività maschile che per l'attività femminile, anche se la richiesta di riconoscimento è per livelli diversi

Per tali adempimenti la scadenza fissata al 30 Settembre 2025, eccezionalmente, per questa prima stagione sportiva, è prorogata al 10 Ottobre 2025.

Tutte le Società che depositeranno la lettera in data successiva al 10 Ottobre, e comunque entro il 31 Dicembre 2025, saranno considerate automaticamente come Club richiedenti il riconoscimento di 1° Livello, altrimenti, in caso di mancata comunicazione, verranno considerati “Club Non Classificati”.

- **2° STEP - scadenza 31 Ottobre 2025 Consegna della documentazione**

Tale scadenza viene considerata per due diverse necessità:

1. Termine ultimo per permettere ai Club di presentare la richiesta di riconoscimento al fine di ottenere almeno il 1° Livello
2. Termine ultimo per presentare la documentazione necessaria per presentare il Club e dimostrare/illustrare il percorso di crescita del Club e degli impegni previsti in termini di partecipazione, realizzazione progetti e strategia di sviluppo.

La documentazione da presentare riguarda quanto segue:

- **Presentazione del Club** con compilazione della specifica modulistica a seconda del livello di riconoscimento (differenziato tra modulo per i Club di 1° o 2° livello, e modulo per i Club di 3° o 4° Livello), utilizzando la Modulistica in Allegato

- **Solo per tale adempimento la scadenza fissata al 31 Ottobre 2025, eccezionalmente, per questa prima stagione sportiva, è prorogata al 15 Novembre 2025.**

Entro il 31 Ottobre occorre comunque soddisfare i seguenti adempimenti:

- Presentazione Progetto Qualificante (per i Club di 3° e 4° Livello)
- Pianificazione incontri di informazione/aggiornamento (obbligatorio per i Club a partire dal 2° Livello)
- Tesseramento tecnici (obbligatorio per tutte le Società)
- Tesseramento calciatori e calciatrici (il 31 Ottobre è la data limite a cui si fa riferimento per la verifica dei tesseramenti e dei numeri minimi di partecipanti per ciascuna categoria)
- Termine ultimo per i Club di 2°, 3° o 4° Livello per completare il Censimento SGS OnLine sul Portale Servizi FIGC

- **Scadenza del 31 Dicembre 2025**

- Termine ultimo per i Club di 1° Livello per completare il Censimento SGS OnLine sul Portale Servizi FIGC
- Consegna attestazione dei primi 2 incontri svolti per il programma di informazione e aggiornamento per i Club di 2°, 3°, 4° Livello

- **Scadenza del 10 Maggio 2026**

- Consegna attestazione degli incontri svolti per il programma di informazione e aggiornamento per i Club di 2°, 3°, 4° Livello
- Relazione e relativa Certificazione dell'attività svolta nell'ambito del/i Progetto/i Qualificante/i sviluppato dal Club

B) PROGETTI SPECIALI QUALIFICANTI

I Club che presentano l'impegno a rispettare i requisiti determinati per il riconoscimento del 3° o del 4° Livello nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili, sono tenuti a scegliere almeno un Progetto Speciale Qualificante tra quelli elencati nel Manuale.

A tal proposito si ricorda che per essere validato, il Club deve aver avviato il Progetto almeno dalla stagione precedente, tranne che per alcuni specifici Progetti, i cui programmi sono sviluppati dal Settore Giovanile e Scolastico.

Per essere più chiari tale informazione viene specificata per ciascuna tipologia di Progetto considerata, che riportiamo di seguito.

1) ACCORDO CON ISTITUTO SCOLASTICO

Il Club deve sottoscrivere almeno una Convenzione con almeno un Istituto Scolastico secondo le indicazioni riportate nello specifico allegato al **CU n.18 SGS - Manuale del Sistema di Qualità dei Club Giovanili Ed. 2025**.

Per essere valida la Convenzione deve prevedere l'iscrizione e la partecipazione dell'Istituto Scolastico al Progetto "Valori In Rete" proposto dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Considerando tale caratteristica, i Club che scelgono tale Progetto per il primo anno possono richiedere sin da subito, nella corrente stagione sportiva, il riconoscimento del 3° Livello di Qualità, purché venga preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS della Regione di appartenenza.

2) SVILUPPO ATTIVITA' FEMMINILE GIOVANILE

Lo sviluppo di tale progetto prevede la partecipazione ad attività ufficiale in almeno 3 categorie scelta tra Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, secondo quanto chiarito nel **CU n.34 SGS - Nota di chiarimento n.1 - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025**.

Per tale Progetto è inoltre previsto il tesseramento di un numero minimo di 40 giovani calciatrici, la cui verifica verrà effettuata considerando il termine del 31 Ottobre 2025. I tesseramenti effettuati oltre questa data non verranno considerati ai fini del rispetto dei requisiti.

Ai Club interessati, si ricorda che dalla prossima stagione sportiva 2026/2027 tale criterio subirà degli adeguamenti, tra cui l'avvio del Progetto PlayMakers. A tal proposito il Settore Giovanile e Scolastico sta avviando un programma di formazione e di sviluppo che partirà ad Ottobre 2025 e si ripeterà a partire dal mese Gennaio 2026. I Delegati Regionali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC forniranno le informazioni necessarie.

Per ottenere il riconoscimento di 3° o Livello con tale Progetto, il Club deve aver avviato il percorso di sviluppo almeno nella precedente stagione sportiva, iscrivendo ad attività ufficiale con almeno una squadra mista, composta da bambini e bambine, o con una squadra composta da sole bambine.

3) SVILUPPO ATTIVITA' DI CALCIO A 5 GIOVANILE

Lo sviluppo di tale progetto è riservato alle sole società di Calcio e prevede la partecipazione ad attività ufficiale in almeno 3 categorie a scelta tra Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, secondo quanto chiarito nel **CU n.34 SGS - Nota di chiarimento n.1 - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025**, prevedendo una durata complessiva dell'attività di almeno 6 mesi

Per tale Progetto è inoltre previsto il tesseramento di almeno un tecnico con qualifica minima di "Allenatore di Calcio a 5", entro il termine del 31 Ottobre 2025.

Per ottenere il riconoscimento di 3° o 4° Livello con tale Progetto, il Club deve aver avviato il percorso di sviluppo almeno nella precedente stagione sportiva, iscrivendo ad attività ufficiale almeno una squadra.

4) PROGETTO CALCIO INTEGRATO GIOVANILE

Lo sviluppo di tale Progetto prevede il coinvolgimento di bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 17 anni, che vengono coinvolti in attività motoria/sportiva utilizzando il gioco del Calcio. Nel percorso deve essere prevista attività da svolgere insieme a giovani della stessa società senza disabilità.

Il Progetto deve essere presentato su apposita Griglia di Progettazione allegata al *CU n.18 SGS - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025* e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Per l'attività di Calcio Integrato il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC sta sviluppando programmi per la partecipazione ad attività a livello locale/regionale, percorsi di formazione per gli operatori ed i tecnici, ed altro ancora, le cui informazioni saranno divulgate attraverso apposito Comunicato Ufficiale e per il tramite dei Referenti Regionali del Social Football.

Per ottenere il riconoscimento di 3° o 4° Livello con tale Progetto, il Club deve aver avviato il percorso almeno nella precedente stagione sportiva.

5) PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE NEL TERRITORIO

La scelta di sviluppare un Progetto di inclusione sociale nel territorio è possibile effettuarlo solo ed esclusivamente aderendo ai Progetti proposti dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS della regione di appartenenza.

I Progetti sono i seguenti, indicati anche nella griglia di progettazione:

- Progetto RETE! - Refugee Teams
- Progetto "FOOTBALL FOR A BETTER CHANCE" o "BELONG"
- Progetto "Zona Luce" o "PLAY FOR THE FUTURE"

Il Progetto deve essere presentato su apposita Griglia di Progettazione allegata al *CU n.18 SGS - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025* e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

I Club che scelgono tale Progetto per il primo anno possono richiedere sin da subito, nella corrente stagione sportiva, il riconoscimento del 3° Livello di Qualità, purché venga preventivamente autorizzato dal Settore Giovanile e Scolastico per il tramite del Coordinatore Federale Regionale SGS della Regione di appartenenza.

6) PROGRAMMA EVOLUTION PROGRAMME ALL'INTERNO DEL CLUB

La scelta di tale Progetto è riservata a due tipologie di Club:

- Club che sono già inseriti nel Programma AST (Area di Sviluppo Territoriale) da almeno una stagione sportiva, per cui hanno avuto modo di conoscere e di avviare quanto necessario per sviluppare il Progetto in modo funzionale e coerente con il Settore Giovanile e Scolastico
- Club che non sono più inseriti nel Programma AST, ma che hanno partecipato a tale Programma almeno nelle ultime due stagioni sportive, ottenendo il riconoscimento del 3° livello grazie proprio a questo Progetto

Gli adempimenti da svolgere per lo sviluppo del Progetto sono quelli indicati nel *CU n.34 SGS - Nota di chiarimento n.1 - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025*, e nel relativo allegato.

7) PROGETTO AREA PSICOLOGICA NELL'ATTIVITA' GIOVANILE

Lo sviluppo di tale Progetto prevede il coinvolgimento di uno/a Psicologo/a di provata esperienza iscritto/a all'Ordine degli Psicologi - Sezione A.

Il Progetto deve essere presentato su apposita Griglia di Progettazione allegata al *CU n.18 SGS - Manuale Sistema di Qualità Club Giovanili 2025*, seguendo le modalità indicate nell'apposito allegato e dovrà essere preventivamente validato dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Per ottenere il riconoscimento di 3° o 4° Livello con tale Progetto, il Club deve aver avviato il percorso almeno nella precedente stagione sportiva.

C) MODULISTICA DA COMPILARE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale, è riportata la seguente Modulistica:

- FORM Manuale Sistema Qualità Club Giovanile 2025-2026 *(per i Club di 3° e 4° Livello)*
- Modulo di Presentazione Club 1°-2° Livello 2025-2026 *(per i Club di 1° e 2° Livello)*

All'interno dei Moduli sono inserite anche le griglie di autovalutazione riferite ai Criteri Infrastrutturali e ai Criteri Organizzativi indicati nel Manuale.

La Modulistica in allegato è in formato *PDF editabile*.

Qualora i Club abbiano la necessità di utilizzare la modulistica in formato WORD, è possibile scaricare i file al seguente link: [Modulistica MSQCG 2025](#)

Per tali adempimenti la scadenza fissata al 31 Ottobre 2025, eccezionalmente, per questa prima stagione sportiva, è prorogata al 15 Novembre 2025.

In allegato è possibile trovare anche i seguenti modelli:

- Modello Fac-Simile Programma progetto incontri di formazione *(per i Club di 2°, 3° e 4° Livello)*, da consegnare entro il 31 Ottobre 2025
- Modello Fac-Simile Dichiarazione finale Programma progetto incontri di formazione, da consegnare secondo le scadenze previste nel Manuale

D) ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere diffuse attraverso appositi Comunicati Ufficiali, in ogni caso il Delegato Regionale Attività di Base e lo Staff Regionale del Settore Giovanile e Scolastico saranno a disposizione dei Club per fornire i chiarimenti necessari.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO
Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE
Vito Tisci



COMUNICATO UFFICIALE N. 140 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si pubblica, in allegato, l'**Accordo Collettivo Nazionale** per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. N. 36/2021 e successive modifiche, a valere dal 1° Luglio 2025, sottoscritto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) e dall'Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Costituiscono parte integrante dell'Accordo Collettivo Nazionale, che avrà validità fino al 30 Giugno 2026, i seguenti allegati:

- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta);
- Contratto-tipo di collaborazione coordinata e continuativa (Società – Atleta minorenni);
- Modello “Altre scritture”, ai sensi dell'art. 2, dell'Accordo Collettivo;
- Modello per contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile;
- Tabella minimi contratto di lavoro sportivo nel settore Dilettanti (stagione sportiva 2025/2026);
- Regolamento del Collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.C.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 OTTOBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Accordo collettivo nazionale
per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo
nell'area del dilettantismo
(ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021 e ss. modifiche)

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la L.N.D., l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il presente Accordo Collettivo per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa tra i Calciatori e Calciatrici (d'ora innanzi anche semplicemente "Lavoratori Sportivi") e le Associazioni/Società partecipanti ai campionati dilettantistici organizzati dalla FIGC, dalla Lega Nazionale Dilettanti (d'ora innanzi, anche, semplicemente "LND").

Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo del Contratto Tipo;
- il modulo delle Altre Scritture (infra sub 2.1);
- le tabelle di cui *infra sub 5*.

1.2 Il presente Accordo si applica ai rapporti di lavoro sportivo prestati nell'area del dilettantismo per i quali opera la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2021 quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera il numero di ore settimanali previste dal D.Lgs. n. 36/2021 escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della FIGC.
- c) sottoscrizione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa come previsto dalle norme federali vigenti.

1.3 Le parti si danno reciprocamente atto che, anche nell'esecuzione del contratto di lavoro autonomo, è vietata, ai sensi della legislazione nazionale vigente, qualsiasi discriminazione basata sul sesso e sull'orientamento sessuale ovvero sulle convinzioni personali, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali, secondo quanto previsto dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna e dai Decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216,

ARTICOLO 2

- Forma, durata, rinnovo e cessione del contratto-

2.1 Il rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo di cui all'art. 28 D.Lgs. 36/2021 si costituisce con la stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal sistema informatico della LND ed eventualmente del modulo Altre Scritture, messi a disposizione dalla FIGC secondo i modelli allegati al presente Accordo, sottoscritto dal legale rappresentante dell'associazione o società destinataria delle prestazioni sportive e dal/La Lavoratore/trice Sportivo/a.

2.2 Sono nulli i patti di non concorrenza o comunque limitativi della libertà professionale dell'atleta per il periodo successivo alla risoluzione del Contratto. Sono ammessi i patti di opzione a favore della Società, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita, tale durata complessiva, dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione, non superi la durata massima prevista dalla legge e dalle norme federali. Non sono consentiti patti di

prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 È consentita la cessione del Contratto, previo ottenimento del consenso del/la Lavoratore/trice, nelle modalità e nelle forme di cui alla normativa federale.

2.4 È consentito alle parti stipulare sull'apposito modulo, allegato al presente accordo collettivo, intese volte a disciplinare gli effetti del contratto in caso di promozione della società in campionato professionistico.

ARTICOLO 3

- Deposito, modifiche e approvazione federale del Contratto. -

3.1 I Contratti di lavoro sportivo dei calciatori/calciatrici devono essere depositati, a cura della società, contestualmente alla richiesta di tesseramento.

Nel caso di sottoscrizione di atti modificativi o novativi, gli stessi andranno depositati, comunque, entro e non oltre il 7 giorni dalla relativa sottoscrizione.

Gli atti estintivi del contratto andranno depositati entro e non oltre il giorno successivo alla loro sottoscrizione, fermo restando la decadenza dalle obbligazioni contrattuali a far data dalla loro stipula.

Il deposito dei suddetti Contratti e degli eventuali successivi atti modificativi, novativi o estintivi deve essere effettuato a cura della società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati o le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti, con contestuale comunicazione scritta al calciatore/calciatrice a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento potrà essere effettuato dal/dalla calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini. a mezzo PEC o tramite altro mezzo idoneo a garantirne la conferma di ricezione.

Il deposito oltre i termini di cui al presente comma non è consentito e non sarà accettato.

L'Organo Federale competente effettuerà le verifiche di sua spettanza per la relativa approvazione ai sensi della normativa sportiva.

3.2 Il tempestivo deposito del Contratto è condizione, ricorrendo gli altri presupposti legali e regolamentari, per la sua approvazione da parte della Divisione, dei Dipartimenti, dei Comitati o delle articolazioni competenti.

3.3 La Divisione, il Dipartimento, i Comitati o le articolazioni competenti daranno immediata comunicazione all'associazione/Società e all'atleta dell'avvenuta o mancata approvazione. In mancanza di approvazione espressa della Divisione, del Dipartimento, dei Comitati o delle articolazioni competenti entro il trentesimo giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, quest'ultima si intenderà tacitamente manifestata.

3.4. È riconosciuto, per i soli campionati nazionali dilettantistici, il diritto ad un equo indennizzo in favore dell'Atleta, il cui contratto non ottenga l'approvazione della Divisione o del Dipartimento competente per fatto imputabile alla società. Alla presenza delle suddette condizioni, la misura dell'indennizzo sarà determinata dal competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 11 del presente Accordo, su istanza dell'Atleta, rapportandolo fino al massimo di una sola annualità contrattuale e tenendo conto dell'eventuale stipulazione, nelle more, da parte dell'atleta di altro contratto di lavoro sportivo, anche professionistico, nonché della durata e dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo potrà essere determinato anche di intesa fra le parti - in forma scritta a pena di nullità - ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni economiche non risultanti dai Contratti redatti e depositati nelle forme di cui ai precedenti artt. 2 e 3 non trovano tutela nell'ordinamento federale.

ARTICOLO 5

- Compenso e premi -

5.1 Ai fini del presente Accordo, per compenso si intende il corrispettivo per l'attività sportiva svolta convenuto tra l'Atleta e l'Associazione/Società, indicato nel Contratto, a pena di nullità di quest'ultimo.

5.2 Il Compenso deve essere espresso al lordo.

5.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali il compenso dovrà essere indicato per ciascuna stagione sportiva.

5.4 Le Associazioni/Società possono convenire con gli/le Atleti/e loro tesserati:

- a) un compenso in parte fissa, che comunque non può essere inferiore al trattamento economico minimo determinato dalla Tabella;
- b) i premi, che comunque non potranno essere superiori - per ciascuna stagione sportiva separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% del compenso determinato in parte fissa, legati al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra, e anche ad obiettivi non sportivi formativi dell'Atleta, come meglio riterranno di individuarli le parti di comune accordo.

Sono vietati e inefficaci i patti economici, anche successivi alla stipulazione del contratto tipo, che comportino, direttamente e/o indirettamente, volontariamente o involontariamente e comunque essi siano formulati, limitazioni alla libertà sessuale, al coniugio e alla maternità dell'Atleta. La loro proposizione, qualora segnalata alla Procura Federale da parte dell'Atleta, comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della Società anche ai sensi dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC.

5.5 I risultati sportivi, individuali o di squadra possono essere esemplificativamente e non esaustivamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nel Campionato di competenza, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni nazionali e dal conseguimento di obiettivi nelle competizioni internazionali per Club;
- b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

I risultati dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare del premio lordo maturato.

5.6 L'Associazione/Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di

squadra, come esemplificati all'art. 5.5 - lettera a), che andranno depositate presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati e le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro 10 (dieci) giorni dalla stipula a cura dell'Associazione/Società.

ARTICOLO 6

- Pagamento del Compenso e dei Premi-

6.1 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici nazionali, verrà corrisposto in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.2 Il compenso di cui al precedente punto 5), nei campionati dilettantistici regionali e provinciali, pur maturando in ratei mensili di pari importo, potrà essere corrisposto nei termini indicati dalle parti nel medesimo contratto. L'Associazione/Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento fiscale e previdenziale previsto dalle leggi vigenti.

6.3 I premi dovranno essere corrisposti con le modalità previste nel Contratto. In assenza di diversa specifica pattuizione, i premi maturati dal l'Atleta dovranno essere corrisposti entro il termine della stagione sportiva nella quale sono maturati.

6.4 In caso di mancato pagamento di oltre un mese rispetto alla data fissata per il corrisposone del compenso e dei premi, l'Atleta può mettere in mora la società mediante invio di pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna.

6.5 Il pagamento del compenso da parte delle Associazioni/Società, in caso di gravidanza della Lavoratrice sportiva, sarà disciplinato sulla base della normativa richiamata dal successivo art. 9.

ARTICOLO 7

- Obblighi dell'Atleta -

7.1 L'Atleta, si impegna a fornire la propria attività in forma autonoma, senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

Le indicazioni della Società sull'attività da svolgere, sia all'inizio del rapporto che durante il suo svolgimento, non rappresentano esercizio del potere direttivo e di controllo ma rientrano nella coordinazione sotto il profilo tecnico sportivo delle prestazioni dell'atleta.

7.2 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società. L'Atleta dovrà impegnarsi a partecipare alle gare ufficiali e/o amichevoli che la stessa società intenda disputare nel corso della stagione sportiva sia in Italia che all'estero.

7.3 L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

7.4 L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in concorrenza ed in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

7.5 L'Atleta è tenuto ad agire con lealtà, buona fede e correttezza nel rispetto delle normative federali vigenti.

7.6 L'Atleta dovrà astenersi, nell'espletamento della prestazione e durante le manifestazioni sportive, a condotte che possano danneggiare la Società ovvero ledere l'immagine della stessa.

7.7 L'Atleta è tenuto a custodire con diligenza gli indumenti e il materiale sportivo fornito dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi laddove vengano smarriti o deteriorati per sua colpa.

7.8 L'Atleta può partecipare a gare e/o manifestazioni sportive calcistiche da chiunque organizzate solo ed esclusivamente previa autorizzazione scritta della Società per la quale risulta tesserato.

ARTICOLO 8

- Obblighi dell'Associazione/Società -

8.1 Le parti, considerata la natura del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto lo necessitasse, le strutture e le attrezzature dell'Associazione/Società, compatibilmente con l'organizzazione dell'attività della Società, con gli orari in cui la Società ha la disponibilità delle stesse e con l'attività degli altri Atleti e delle Squadre e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

8.2. Esclusivamente nelle competizioni a carattere nazionale organizzate direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile, oltre che nelle fasi nazionali delle competizioni Regionali, in occasione di gare ufficiali che comportino ritiri e trasferte, la Società, qualora ne abbia esigenza, è tenuta a mettere a disposizione adeguati mezzi di trasporto, a sua cura e spese, ed a fornire vitto e alloggio agli Atleti.

8.3 La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 36/2021 e quelli previsti dal presente Accordo Collettivo.

8.4 In caso di infortunio sportivo, l'Atleta è assicurato ai sensi della normativa vigente. Beneficiario della polizza è esclusivamente l'Atleta.

8.5 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire all'atleta o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione, sono a carico dell'Atleta stesso, ad eccezione delle incombenze previste a carico della Società, che pertanto ne risponde.

8.6 Ove il calciatore non abbia fornito le prestazioni sportive in conseguenza di malattia e/o di infortunio e/o altre cause indipendenti dall'attività sportiva, la Società avrà diritto di ridurre proporzionalmente l'importo concordato in relazione alle assenze. Ove la malattia e/o l'infortunio dipendano invece dall'attività sportiva e si siano protratti oltre i sei mesi nel caso di contratto annuale, e oltre i dieci mesi nel caso di contratto pluriennale, la Società avrà la facoltà di risolvere il contratto corrispondendo comunque al calciatore le mensilità sino ad allora maturate. Peraltro, nell'ipotesi in cui l'Atleta, nel periodo di malattia e/o infortunio avvenuti per cause dipendenti dall'attività sportiva, fruisca di altri indennizzi da parte dell'INPS e/o dell'INAIL e/o da società di assicurazioni con le quali la società abbia stipulato a propria cura e spese una copertura assicurativa per le prestazioni dell'Atleta, oppure altre retribuzioni in dipendenza di altro rapporto di lavoro, la Società avrà diritto

di detrarre dal compenso corrisposto all'Atleta nel periodo di assenza le somme da questi / questa percepite dai suindicati Istituti e/o Assicurazioni Private e/o Datore di Lavoro.

8.7 Qualora l'Atleta abbia riportato una squalifica definitiva, comminata dagli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC, esclusivamente per fatti a lui imputabili, per un periodo superiore a 30 giorni o comunque corrispondente a 5 giornate, a partire dal 31° giorno o comunque dal giorno successivo alla quinta giornata la Società sarà legittimata a sospendere il corrispettivo fino al termine della squalifica, fermo restando il diritto di adire il competente Collegio Arbitrale di cui al successivo art. **11** del presente Accordo.

8.8 Le parti possono concordare con atto scritto, che deve essere depositato ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, che le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura non coperte dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale o dall'assicurazione di cui al comma 8.4 siano sostenute dalla società. In tale caso, la società sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dall'Atleta, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare all'Atleta un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

Articolo 9 **- Disciplina della maternità-**

9.1 In caso di gravidanza e puerperio della Calciatrice si applicherà la legislazione nazionale vigente in materia ovvero la Normativa Fifa vigente qualora più favorevole alla Calciatrice.

9.2 Le parti concordano la creazione di un osservatorio finalizzato ad ogni opportuno approfondimento della tematica in oggetto.

Articolo 10 **- Clausola risolutiva -**

10.1 L'atleta e l'Associazione/Società hanno diritto ad ottenere, a mezzo ricorso al competente Collegio Arbitrale, la risoluzione del contratto quando l'altra parte abbia commesso gravi violazioni agli obblighi contrattuali cui è tenuta.

10.2 La risoluzione viene disposta con lodo irrituale costitutivo cui consegue lo scioglimento del contratto e del rapporto di tesseramento.

10.3 Costituiscono gravi violazioni del contratto di lavoro in ambito dilettantistico a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la morosità, da parte della Società, nel pagamento degli importi di cui all'art. 5 e art. 6, se protratta per giorni 20 (venti) dalla data di ricezione di messa in mora via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna; la messa in mora dovrà contestualmente esser inoltrata anche all'istituzione organizzatrice del campionato cui partecipa la prima squadra dell'Associazione/Società a mezzo pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la violazione dell'obbligo, in capo all'Associazione/Società, di fornire all'atleta mezzi adeguati a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, come sancito dall'art. 8, primo comma, se protratta oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione di diffida alla reintegra via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;

- la violazione dell'obbligo di svolgimento dell'attività sportiva da parte dell'Atleta, come sanciti dall'art. 7 se protratta oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione di diffida via pec ovvero mezzo equipollente che garantisca la prova di avvenuta consegna;
- la commissione, da parte dell'Atleta, di illecito disciplinare sanzionato in via definitiva dagli organi disciplinari F.I.G.C. che abbia comportato l'irrogazione di una squalifica per oltre 6 (sei) mesi; nel caso di contestazione in ordine alla commissione di illeciti sportivi in relazione ai quali la committente è parte offesa, ovvero violazione della normativa antidoping, l'Associazione/Società potrà sospendere l'attività, senza obbligo di corrispondere i compensi, nel periodo di sospensione cautelare irrogata dai competenti organi ovvero in caso di condanna anche non definitiva;
- la commissione da parte dell'Associazione/Società di illeciti sportivi sanzionati in via definitiva, ai quali risulterà estraneo l'Atleta.

10.4 L'intervenuta risoluzione del rapporto per grave inadempimento, come accertato dal Collegio Arbitrale, determinerà il sorgere in capo alla parte adempiente del diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi secondo le regole ordinarie del diritto.

10.5 La risoluzione del Contratto, inoltre, può avvenire su istanza di parte, nei casi di sopravvenuta inidoneità all'attività agonistica sportiva dell'Atleta certificata dalla competente A.S.L. o da struttura convenzionata ai sensi di legge e dei provvedimenti amministrativi applicabili.

10.6 La Società avrà, altresì, diritto di richiedere al Collegio Arbitrale di cui all'art 11 la risoluzione del Contratto al verificarsi dell'ipotesi codificata nel precedente art. 8.6.

ARTICOLO 11

- Clausola compromissoria -

11.1 In conformità di quanto previsto dall'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, il contratto deve contenere una clausola compromissoria in forza della quale la soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto o comunque il rapporto tra Società e Atleta, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dall'Atleta, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla LND e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

11.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

11.3 Con la sottoscrizione del contratto le parti si obbligano - in ragione della loro comune appartenenza all'ordinamento settoriale sportivo, dei vincoli conseguentemente assunti con il tesseramento o l'affiliazione nonché della specialità della disciplina legislativa applicabile alla fattispecie - ad accettare senza riserve la cognizione e le risoluzioni del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 12

- Norma di rinvio -

12.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 13

- Formazione culturale degli Atleti -

13.1 Per garantire una adeguata formazione in ambito calcistico, le Parti definiscono per gli Atleti collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all'aggiornamento professionale. Ai fini di quanto sopra previsto devono intendersi percorsi di formazione professionale anche quelli organizzati dalle Società, in collaborazione con la LND, AIC e FIGC, sui temi del match fixing e sui rischi connessi, nonché quelli relativi al BLSD.

13.2 La F.I.G.C., d'intesa con l' A.I.C. e la LND per quanto di competenza, possono indicare le condizioni cui devono attenersi le Associazioni/Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami degli Atleti, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 14

- Durata -

14.1 Il presente Accordo Collettivo ha validità per l'intera stagione sportiva 2025/2026 e con scadenza il 30.06.2026, e non è tacitamente rinnovabile. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro la data di scadenza per addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Collettivo per le stagioni successive.

14.2 Tutti i contratti sottoscritti nella stagione sportiva 2023/2024 in data precedente al 28.09.2023, sono da considerarsi validi a tutti gli effetti nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 01 luglio 2025

Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta)
ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____, PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____
_____, il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
proseguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettarne gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettarne gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,

Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in ratei mensili di pari importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle Delegazioni Provinciali periferiche:

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/ calciatrici lavoratori sportivi. Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC,

dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data) LA

SOCIETÀ

L'ATLETA

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

**Contratto TIPO di collaborazione coordinata e continuativa (Società - Atleta
minorenne)**

ai sensi dell'art. 28 D. Lgs. n. 36/2021

Tra

La Società _____ C.F./P.IVA _____ PEC: _____
_____ con sede _____
_____ rappresentata _____ da _____
_____ qualifica _____, nel prosieguo
definita per brevità la "**Società**"

e

Il Sig./Sig.ra _____, nato/a _____ a _____,
il _____, C. F. _____,
domiciliato in _____, email o pec: _____ nel
proseguo per brevità il "**Atleta**";

di seguito congiuntamente "**le Parti**"

Premesso che

- la Società, affiliata alla F.I.G.C., svolge attività di gestione e organizzazione delle Squadre di Calcio e/ o di Calcio a 5 nei campionati non professionistici organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti e/ o dalla Divisione Calcio a 5;
- la Società, per lo svolgimento delle funzioni sopra richiamate, intende avvalersi di Atleti mediante forme di collaborazione coordinata e continuativa di natura autonoma;
- l'Atleta intende prestare la propria attività sportiva per la Società al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi sportivi ed è titolare della necessaria professionalità atletico/sportiva;
- le Parti intendono costituire un rapporto di lavoro sportivo autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 36/2021 e dell'Accordo Collettivo dopo la sottoscrizione.

Ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. Il presente rapporto di collaborazione sportiva ha natura autonoma, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 409, co. 1, n. 3, c.p.c., e del D.Lgs. n. 36/2021, essendo espressamente escluso dalle Parti ogni vincolo di subordinazione e di orario di lavoro.

Articolo 2) Oggetto del contratto

La Società conferisce all'atleta l'incarico di svolgere l'attività sportiva all'interno della squadra della Società, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, organizzata e coordinata sotto il

profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti della F.I.G.C. e degli accordi tra F.I.G.C. - L.N.D. e A.I.C.

Articolo 3) Durata

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni sportive, mediante partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato, organizzati dalla Società, nonché alle manifestazioni ufficiali e non ufficiali cui viene convocato, a decorrere dal e fino al 30 giugno (durata massima non superiore alle tre stagioni sportive)

Articolo 4) Modalità della prestazione e autonomia dell'Atleta

L'incarico, oggetto del presente contratto, ha natura autonoma e viene reso senza vincolo di subordinazione e senza sottoposizione al potere gerarchico, organizzativo, direttivo e disciplinare della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni nel rispetto dei programmi e degli obiettivi della società, nonché nel rispetto delle indicazioni e del coordinamento dello staff tecnico della Società.

L'Atleta si impegna a fornire le proprie prestazioni principalmente presso le strutture della Società nonché in altri luoghi dalla stessa indicati.

L'Atleta sarà libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, di natura autonoma o subordinata, purché compatibili con l'impegno assunto con il presente contratto e non in contrasto con gli interessi della società e con quanto previsto dalla normativa federale.

L'atleta si impegna a rispettare gli obblighi previsti nell'Accordo Collettivo di riferimento.

Articolo 5) Obblighi della Società

Le Parti, nel quadro sopra delineato del rapporto autonomo a carattere coordinato e continuativo, concordano che l'Atleta ha diritto di utilizzare, se ed in quanto necessario, le strutture e le attrezzature della Società e la medesima si impegna a fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa e impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra, in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa.

La Società dovrà rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 36/2021 e quelli previsti a seguito della sottoscrizione nell'Accordo Collettivo.

Articolo 6) Compenso in parte fissa

La Società si impegna a corrispondere all'Atleta i seguenti importi annui lordi, da erogarsi secondo le modalità indicate all'art. 8 del presente contratto al netto delle eventuali ritenute fiscali e previdenziali:

Stagione sportiva	Categoria	Compenso lordo (in €)

e eventualmente, in aggiunta per ogni annualità,
Euro (.....), a titolo di indennità di trasferta;

Euro (.....), quale importo massimo a titolo di rimborso
spese documentate per il viaggio, il trasporto, il vitto e l'alloggio.

Articolo 7) Premi individuali o collettivi (FACOLTATIVO)

La Società si impegna, in aggiunta a quanto sopra indicato, a corrispondere all'Atleta i seguenti
importi annui lordi, da erogarsi nei seguenti termini

.....
.....
.....
.....
.....

Articolo 8) Modalità d'erogazione del compenso

Nei Campionati Nazionali organizzati direttamente dal Dipartimento Interregionale, Divisione
Calcio a 5 e Dipartimento Femminile:

il compenso di cui al precedente punto 6) verrà corrisposto dalla Società in rate mensili di pari
importo, posticipati al decimo giorno del mese successivo.

Nei Campionati Regionali e Provinciali organizzati direttamente dai Comitati regionali oppure dalle
Delegazioni Provinciali periferiche :

il compenso di cui al precedente punto 6) sarà maturato mensilmente e verrà corrisposto dalla
Società, nei seguenti termini e comunque entro la fine della stagione sportiva di riferimento:

.....
.....

La Società provvederà ad applicare sui compensi corrisposti il trattamento previdenziale e fiscale
previsto dalle leggi vigenti per il presente rapporto che le Parti espressamente convengono essere di
lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 9) Clausola relativa al "doppio tesseramento"

La Società, in riferimento alle previsioni dell'art.39, comma 1 bis, delle NOIF, si impegna sin da
ora a (selezionare una delle opzioni; in caso di mancata selezione si intende consentire):

consentire

non consentire

all'Atleta il tesseramento contemporaneo per l'attività di Calcio a 11 / Calcio a 5, nel rispetto delle
modalità e dei termini previsti dalla normativa federale.

Articolo 10) Clausola di adeguamento contrattuale

Le parti concordano che il presente contratto e il suo contenuto economico avranno piena validità
anche in caso di passaggio della Società dai Campionati Regionali e Provinciali del Settore
Dilettantistico ai Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico e viceversa. Nel caso in cui il
compenso fisso concordato nel presente contratto sia inferiore ai minimi federali stabiliti negli
accordi collettivi per i Campionati Nazionali del Settore Dilettantistico le parti si obbligano, secondo
correttezza e buona fede, a modificare il contratto rideterminando il compenso che potrà, in base
alla volontà delle parti, essere uguale o superiore ai predetti minimi.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali definite all'esito della sottoscrizione dell'Accordo Collettivo di Settore, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

Le parti dichiarano che l'applicazione, l'esecuzione e l'estinzione del presente contratto dovrà seguire le obbligazioni ed i termini indicati nell'Accordo Collettivo.

Articolo 11) Acquisto e cessione del contratto

È ammesso l'acquisto e/ o la cessione del contratto sia a titolo definitivo che temporaneo, prima della scadenza, da una società sportiva ad un'altra, purché vi consentano tutte le Parti interessate e siano osservate le modalità e i termini fissati dalla normativa federale.

Articolo 12) Elezione di domicilio

L'Atleta dichiara di eleggere domicilio ai fini del presente contratto, dei rapporti ed obbligazioni inerenti e conseguenti ad esso, in via esclusiva all'indirizzo riportato in epigrafe al presente contratto.

Articolo 13) Comunicazione del contratto

Il presente contratto sarà comunicato dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositato secondo le disposizioni federali.

Articolo 14) Modifiche al presente accordo

Le Parti convengono che ogni modifica al presente contratto dovrà necessariamente rivestire la forma scritta, la disapplicazione anche reiterata di una o più clausole del presente contratto non costituisce abrogazione tacita. Le scritture integrative e/ o modificative dovranno essere comunicate dalla Società al Registro delle attività sportive dilettantistiche, nonché depositate secondo le disposizioni federali.

Articolo 15) Consenso al trattamento dei dati personali

L'Atleta è a conoscenza che il conferimento dei dati personali richiesti (anche appartenenti a categorie particolari ed eventualmente attinenti ad informazioni giudiziarie) è necessario ai fini dell'esecuzione del presente Contratto e l'eventuale rifiuto di fornirli, in tutto o in parte, darà luogo all'impossibilità per la società di svolgere gli adempimenti allo stesso connessi (art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, il "Regolamento"). L'Atleta dichiara, altresì, di aver preso conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento, fornita dalla società in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dall'Atleta all'atto della stipula del presente contratto e/ o successivamente acquisiti dalla Società nel corso del relativo rapporto contrattuale con l'Atleta, specificatamente comunicando a quest'ultimo dei diritti spettanti all'interessato/a ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs 196/2003. Alla luce di quanto sopra indicato, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Atleta il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Articolo 16) Clausola compromissoria e normativa applicabile

Le parti concordemente stabiliscono di deferire inderogabilmente al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 11 dell'Accordo Collettivo, che deciderà con lodo irrituale costitutivo, tutte le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e/ o l'esecuzione e/ o la risoluzione del Contratto e/ o comunque riconducibili alle vicende nascenti dal contratto.

Il presente contratto, per quanto non espressamente previsto, è regolato dal D. Lgs. 36/2021, dalle norme dell'ordinamento italiano applicabili alla fattispecie del contratto di lavoro autonomo nella forma coordinata e continuativa, dalla normativa emanata da CONI e FIGC e dagli accordi collettivi stipulati con le associazioni rappresentative della categoria dei calciatori/calciatrici lavoratori sportivi.

Le Parti, assumono l'obbligo di osservare ogni norma della FIGC, nonché di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla FIGC, dai suoi Organi e soggetti delegati, dal Collegio Arbitrale, nonché dagli organi di giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le Parti si dichiarano consapevoli che ogni violazione od azione comunque tendente all'elusione del predetto obbligo determina le sanzioni disciplinari previste dalle norme federali.

(Luogo, Data)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

Le Parti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Codice Civile, dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 2, 4, 5, 9, 10, 12, 16

(Luogo, **Data**)

LA SOCIETÀ

L'ATLETA

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

"ALTRE SCRITTURE" AI SENSI DELL'ART. 2 DELL'ACCORDO COLLETTIVO

Con la presente scrittura privata, che costituisce parte integrante ed inscindibile del contratto sottoscritto in data tra la Società e Lavoratore Sportivo sottoindicate, si conviene e si stipula quanto segue:

SOCIETÀ

..... (di seguito la Società)

RAPPRESENTATA DA QUALIFICA

..... munito dei

necessari poteri

COGNOME E NOME DEL LAVORATORE SPORTIVO

..... (di seguito la
Atleta)

Tra la Società ed il Lavoratore Sportivo si conviene quanto segue (specificare se le pattuizioni modificano oppure integrano quelle inserite nel contratto):

Si richiamano gli articoli 1, 2, 3,4 e 5 del Contratto Tipo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

N.B.: la presente scrittura deve essere redatta in tre esemplari, di cui uno deve essere depositato a cura della Società presso la Divisione, i Dipartimenti, i Comitati le articolazioni competenti della Lega Nazionale Dilettanti entro il settimo giorno successivo alla data di stipulazione.

Le due ulteriori copie sottoscritte devono essere consegnate rispettivamente al Lavoratore/Lavoratrice Sportivo ed alla Società al momento della stipulazione.

Contratti pluriennali e ipotesi promozione in ambito professionistico e presso la Divisione Serie B Femminile

Per le stagioni sportive ____/____ e ____/____, in caso di ammissione della Società al Campionato di Serie C maschile, di Serie A femminile o di Serie B femminile, gli importi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto, saranno così rideterminati:

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

€ _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Stagione Sportiva 20____/20____

Retribuzione fissa: € _____ netti.

Retribuzione variabile:

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____;

pari ad € _____ netti, al raggiungimento del seguente obiettivo: _____.

Le parti si danno atto che la società rimodulerà al lordo l'importo dovuto al/alla Calciatore/Calciatrice, affinché sia riconosciuta all'atleta una remunerazione netta equivalente alla retribuzione fissa e variabile concordata con la presente scrittura.

Le parti si obbligano a recepire tale intesa nei termini previsti dalle disposizioni federali con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo professionistico.

Resta inteso che, nell'ipotesi in cui gli importi summenzionati dovessero risultare inferiori a quelli lordi previsti dalle tabelle dei minimi federali, gli stessi saranno sostituiti di diritto dai suddetti compensi minimi.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del/della Calciatore/Calciatrice o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ai termini di legge, nonché l'applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale, previsto dall'accordo collettivo.

LuogoData

Per la Società

Per l'Atleta

Entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori/ calciatrici che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

TABELLA MINIMI Stagione Sportiva 2025/2026

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTI

Minimo Corrispettivo LND mensile	€ 150,00 lordi
----------------------------------	----------------

Tali minimi avranno decorrenza dalla data successiva alla sottoscrizione del contratto collettivo Nazionale.

REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Allegato all'Accordo Collettivo A.I.C. – L.N.D.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni, competenza e composizione

ARTICOLO 1

- 1.** Il Collegio Arbitrale ha sede a Roma presso la sede della L.N.D.
- 2.** Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni di cui al Titolo VIII del Libro IV del Codice di procedura civile (cpc) (articoli 806 e seguenti in quanto compatibili con la natura dell'arbitrato), dell'art. 3, co. 1, l. n. 280/2003, dell'art. 26, comma 5 del D.LGS. 36/2021 e successive modificazioni, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante. Il procedimento avanti il CA, e il lodo dallo stesso pronunciato, hanno natura IRRITUALE ai sensi dell'articolo 808/ter del Codice di procedura civile.
- 3.** Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Nazionale Dilettanti, anche nel caso di successiva promozione della Società in campionati professionistici o in quelli organizzati dalla Divisione Serie B Femminile, purché la controversia sia stata instaurata nei termini.
- 4.** Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.
- 5.** Il Collegio Arbitrale è composto da n. 6 Presidenti nominati dal Presidente federale d'intesa con l'AIC e la LND, da n.10 componenti con la funzione di Arbitro di parte indicati dalla LND e da n.10 componenti con funzione di Arbitro di parte indicati dall'AIC.
- 6.** Le parti, tuttavia, possono in alternativa nominare l'Arbitro, anche se il nominativo non è ricompreso nell'elenco dei componenti nominati dal Consiglio Federale, purché lo stesso garantisca i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dal codice di procedura civile ai fini della nomina e la richiesta competenza secondo la sua personale qualificazione professionale in ambito giuslavoristico e sportivo, considerando come requisiti minimi che lo stesso sia almeno da 3 anni iscritto all'albo professionale degli avvocati oppure abbia un dottorato di ricerca universitaria in materie giuridiche.
- 7.** Il mandato dei componenti del Collegio Arbitrale ha la durata di due stagioni sportive e non è rinnovabile per più di due volte. Alle riunioni del Collegio assistono il Segretario o i Vice Segretari, nominati d'intesa tra LND e AIC.
- 8.** Il Collegio Arbitrale opera e adotta le proprie decisioni con collegi, costituiti da un Presidente, da un componente scelto dalla società e da un componente scelto dal calciatore.
- 9.** Le riunioni del Collegio Arbitrale saranno tenute nella modalità telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una delle due parti processuali e previa valutazione del Collegio. In caso di soccombenza

della parte che ha richiesto la trattazione in presenza, il Collegio potrà valutare di addebitare l'onere delle spese di trasferta dei componenti ove esistenti, nonché quelle eventualmente sostenute dall'altra parte.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

1. Il ricorso, a pena di improcedibilità, deve:

- a) essere preceduto dalla formale costituzione in mora a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC con assegnazione di termine per l'adempimento non inferiore a sette giorni;
 - b) essere sottoscritto dall'Atleta o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - c) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
 - d) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'Arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae;
 - e) essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata, con le stesse modalità, ed a pena di inammissibilità, alla controparte, avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione.
2. In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, anche ricevute PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.
3. La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
4. L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.
5. La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui all'art. 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.6 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

1. La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro tenuto dalla Segreteria.

2. La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della LND e di uno dell'A.I.C., entro 3 giorni feriali dopo la scadenza del termine per la costituzione della parte resistente.
3. La Segreteria comunica in giornata l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione del ricorso loro assegnato.
4. Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria, nelle forme di cui all'Allegato C del presente Regolamento, entro il termine di 3 giorni feriali dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina.
5. La Segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'Arbitro da essa designato; in tale evenienza, la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, trasmettendo la nuova nomina alla Segreteria e alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC. La Segreteria dovrà avvertire le parti e il nuovo Arbitro designato della nomina ai fini dell'accettazione con la tempistica e le modalità di cui ai punti 3.3 e 3.4.
6. Qualora la mancata accettazione della nomina pervenga da un Arbitro non ricompreso nell'elenco di cui all'art. 1.5, la parte interessata avrà l'onere di nominare il proprio Arbitro di parte, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione, scegliendo unicamente tra quelli indicati negli elenchi predisposti da AIC e LND.
7. Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.

ARTICOLO 4

1. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC, ed avendo cura di allegare la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.
2. La memoria di costituzione dovrà:
 - a) essere sottoscritta dalla parte con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA), dell'indirizzo di posta elettronica certificata PEC e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
 - b) contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione, l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il resistente intende avvalersi, dei documenti che si offrono in comunicazione e la formulazione delle conclusioni;
 - c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi ovvero l'indicazione dell'Arbitro non ricompreso nell'elenco allegando il suo curriculum vitae.
3. La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.
4. Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da

notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

5. Ove la parte resistente non abbia provveduto nella memoria di costituzione alla nomina del proprio Arbitro, oppure qualora la parte non abbia sostituito nei termini e nelle forme di cui al precedente articolo 3 proprio Arbitro originariamente designato nei tempi indicati all'art. 3, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione alla Segreteria della L.N.D., se resistente sia la Società, ovvero alla Segreteria dell'A.I.C., se resistente è l'Atleta, che provvederanno direttamente alla nomina tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.
6. Gli Arbitri via via sorteggiati sono rimessi nell'urna e si provvede a nuova estrazione.

ARTICOLO 5

1. Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti in via telematica in videoconferenza salvo espressa richiesta di una di esse in presenza, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.
2. Tale data è comunicata alle parti con raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, a cura della Segreteria, entro il giorno successivo alla fissazione della riunione che dovrà tenersi decorsi almeno 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e produrre nuovi documenti che dovessero rendersi necessari in ragione di quanto dedotto dall'altra parte o formati successivamente alla costituzione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

1. Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC, e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.
2. L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.
3. La riunione, che, salvo diversa richiesta, dovrà svolgersi in via telematica in videoconferenza, non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.
4. Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale

riproducendo l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

5. Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

1. Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, ove richiesti tempestivamente dalle parti nei propri atti scritti.
2. Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.
3. Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.
4. Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

1. Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.
2. Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla sua costituzione, prorogati di ulteriori quindici giorni in caso di domanda riconvenzionale del ricorrente ed ulteriori trenta giorni nell'ipotesi in cui debbano essere assunti mezzi di prova, e comunque il dispositivo del Lodo dovrà essere depositato al più tardi entro il secondo giorno feriale successivo alla riunione in cui la controversia è stata trattenuta in decisione. Il dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della L.N.D. ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, a mezzo di lettera raccomandata 1 con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata PEC.
3. La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.
4. Il Presidente del Collegio costituito può, anche in pendenza di giudizio, essere sostituito in applicazione dell'art. 811 del Codice di procedura civile. In questo caso, la parte dovrà inoltrare alla segreteria del Collegio la richiesta di sostituzione motivata. La Segreteria, entro due giorni feriali, dovrà inoltrare a LND e AIC la richiesta di sostituzione. LND e AIC, esaminata la richiesta, in accordo tra loro, potranno disporre

si effettui un sorteggio per l'individuazione del nuovo Presidente. Si applica l'art. 3 comma 2 del presente Regolamento. Sugli onorari deciderà il nuovo Collegio costituito. Nel caso in cui LND e AIC, in accordo tra loro, dispongano di non accogliere la richiesta di sostituzione, ne danno sintetica motivazione alla Segreteria del Collegio che provvederà a trasmettere alla parte richiedente. I provvedimenti assunti da LND e AIC sono insindacabili.

5. Il Lodo contenente statuizioni di condanna al pagamento di compensi dovrà indicare quest'ultimi al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali previste a carico della Società.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

1. È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario allo svolgimento del procedimento ordinario.
2. Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

1. Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.
2. Il ricorso deve essere inviato alla Segreteria del Collegio Arbitrale per raccomandata 1 con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche posta elettronica certificata PEC. Una copia del ricorso deve essere inviata con le stesse modalità e a pena di nullità, alla controparte, avendo cura di allegare alla Segreteria del Collegio Arbitrale la prova dell'avvenuta trasmissione.
3. In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente anche posta elettronica certificata PEC, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.
4. La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4. e 2.5.
5. La parte ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui all'art. 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente dell'art. 3.6 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

6. La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione alla Segreteria del Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo di raccomandata 1 A.R. o posta elettronica certificata PEC ed avendo cura di allegare nel plico inviato alla Segreteria del Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

ARTICOLO 11

1. Il Presidente del Collegio viene prescelto con le modalità e la tempistica di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.
2. Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.4, 3.5, 3.6.
3. Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso non oltre 15 giorni dalla costituzione del Collegio. La Segreteria provvede entro il giorno successivo alla fissazione all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.
4. Di quanto sopra la Segreteria dà comunicazione in giornata alle parti ed agli Arbitri designati.

ARTICOLO 12

1. All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.
2. Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti costituite decide la controversia, depositando il dispositivo entro il giorno feriale successivo all'udienza stessa e le motivazioni entro i successivi sette giorni.

ARTICOLO 13

1. Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme del procedimento ordinario.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi

ARTICOLO 14

1. Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.
2. Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dall'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 15

1. Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato B, sugli onorari degli

Arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

2. Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto, oltre che di quanto previsto all'art. 1.9, della complessità e del valore della controversia, dell'attività legale svolta e della durata del giudizio.
3. Gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.
4. Nell'ipotesi di adempimento assolto:
 - a) prima della nomina e costituzione del Collegio, non è previsto, a carico delle parti, l'addebito di spese e/o compensi dei componenti del Collegio stesso.

Titolo V – Norme finali e transitorie

ARTICOLO 16

1. Tutti i termini di cui al presente regolamento sono soggetti alla disciplina prevista dall'art 155 del Codice di procedura civile vigente.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine di cui all'art. 3.2, valevole anche per il procedimento di cui al Titolo III, decorre dall'1.2.2024.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la L.N.D.

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI

La L.N.D. e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- 1) per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- 2) per tutte le controversie di valore sino ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 100,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 75, oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;
- 3) per tutte le controversie di valore superiore ad €.15.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo di € 200,00 oltre IVA e CPA se dovuti e per la funzione di Arbitro per l'importo di € 150,00 oltre IVA e CPA se dovuti per Arbitro;

I corrispettivi come sopra concordati, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Gli Arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli Arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla LND (per il tramite della Segreteria del Collegio) la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla stessa, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto.

La LND contestualmente provvederà ad addebitare il Comitato/Dipartimento che utilizzerà la provvista disponibile sul conto campionato della Società.

Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente all'eventuale prospetto paga - la copia della comprovante di pagamento effettuato.

Rimborso spese a piè di lista: la LND, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate ed effettuate con mezzi tracciabili, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00 solo nei casi di espressa richiesta di una delle parti ovvero di entrambe di svolgimento in presenza.

La presente procedura si applica agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Diritti Amministrativi

Per le controversie relative all'applicazione dell'art. 8.7 dell'Accordo Collettivo ovvero per tutte le controversie relative alla riduzione dei compensi contrattuali nulla è dovuto a titolo di diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore sino ad € 15.000,00 sono dovuti € 75,00 per diritti amministrativi.

Per tutte le controversie di valore superiore ad € 15.000,00 sono dovuti € 150,00 per diritti amministrativi.

L'incasso dei diritti amministrativi da parte dei Comitati/Dipartimenti avverrà, al termine della procedura arbitrale, tramite addebito sul conto della società e successivamente rimesso alla LND.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla LND destinati al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli Arbitri nei casi di riunione in presenza, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segreteria del Collegio Arbitrale.

ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

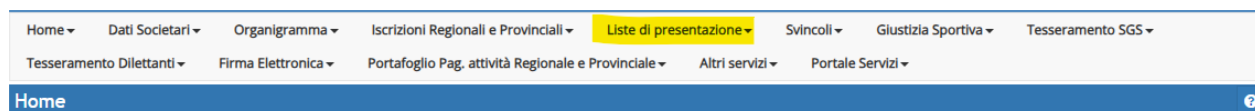
<i>ACCETTO</i>	<i>NON ACCETTO</i>
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro inserito in elenco c. di Arbitro non inserito in elenco	b. di Arbitro c. di Arbitro non inserito in elenco
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i>

Data _____

Firma _____

FUNZIONE LISTA DI PRESENTAZIONE da Area L.N.D. riservata

All'interno della propria Area L.N.D. riservata (<https://iscrizioni.lnd.it/>) è presente la funzione “**Liste di presentazione**” che permette la creazione delle distinte di gara dei Campionati ai quali la Società risulta iscritta.



Dal menù **Liste di presentazione** cliccando **Campionati Regionali e Provinciali** verranno elencati tutti i Campionati “ufficializzati” ai quali la Società partecipa e selezionando l'icona con il pallone  per la quale si desidera generare il documento, comparirà il calendario completo del Campionato scelto.

Gestione liste di presentazione relative a campionati dell'area: - Iscrizioni Regionali e Provinciali

1 Scegli il campionato 2 Scegli le gare e crea/modifica la lista 3 Scegli atleti/e 4 Scegli dirigenti/tecnici

Competizioni a cui si partecipa

	Promozione (PR)
	ALLIEVI UNDER 17 REG. (AR)
	ALLIEVI B UNDER 16 REG. (BR)
	GIOVANISSIMI U15 REG.LI (GA)
	Coppa Italia Promozione (CI)
	FASI QUAL.CAMP.U19 REG. (RC)
	QUALIF. UNDER 14 REG.LI (RO)

Giornata	Andata	Ritorno
1	 07/09/2025 ore:15:30	 11/01/2026 ore: 14:30 (lista modificabile fino alle ore: 14:15)
2	 14/09/2025 ore:15:30	 18/01/2026 ore: 14:30 (lista modificabile fino alle ore: 14:15)
3	 21/09/2025 ore:15:30	 25/01/2026 ore: 14:30 (lista modificabile fino alle ore: 14:15)

Cliccando l'icona blu con il simbolo  a fianco della relativa gara per la quale si vuole compilare la distinta, si accederà alla pagina in cui sarà possibile selezionare dal menù a sinistra gli atleti presenti nel proprio organico, nell'ordine numerico progressivo di maglia richiesto dal documento (numero 1, 2, 3 etc...).

Sono presenti alcuni filtri che possono aiutare nella ricerca dei propri atleti (es. cognome, matricola, categoria, maschio/femmina etc...).

Infatti, opzionando una delle categorie presenti (**Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici**) verranno elencati solamente i calciatori nella fascia di età compresa nella specifica categoria selezionata.

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI girone E

Cognome Nome Matricola

Sesso: ☒ Non specificato ☐ Maschio ☐ Femmina

Categoria: **Allievi**

Si ricorda che l'impiego degli atleti/e selezionati/e deve essere compatibile con i regolamenti federali (età, provvedimenti disciplinari, etc)

Atleti/e in organico **Atleti/e in tesseramento**

Atleti/e selezionati

Pr.	#	Matricola	N	Nato il	Cap.	V.Cap.	Ris.	Port.	Documento
1	☐				☐	☐	☐	☐	
2	☐				☐	☐	☐	☐	

Esempio 1: se genero una distinta per la categoria Under 17, in automatico troverò tutti i calciatori con Status di S.G.S. della Società, unitamente agli atleti in età per la categoria ma che sono già tesserati come “giovani dilettanti”. Utilizzando il filtro categoria “ALLIEVI”, verranno elencati i soli atleti appartenenti alla fascia di età prevista per la rispettiva categoria;

Esempio 2: se genero una distinta per la Prima Squadra, in automatico troverò tutti i calciatori con Status DL della Società, unitamente agli atleti in età per la partecipazione alle gare nella categoria a cui la Società partecipa (anche quelli con Status SGS ma con età prevista). In questo caso non sono previsti filtri di categoria specifica;

Atleti/e in organico **Atleti/e in tesseramento**

Attenzione alle due possibili schede in cui andare a selezionare i calciatori, in quanto:

- **Atleti/e in organico:** trovo tutti i calciatori regolarmente **tesserati** alla data in cui sto generando la distinta di gara;
- **Atleti/e in tesseramento:** troverò le anagrafiche dei calciatori per i quali è stata **depositata con firma elettronica** la relativa pratica di tesseramento;

Si ricorda che l'impiego degli atleti/e selezionati/e deve essere compatibile con le vigenti norme federali (età, provvedimenti disciplinari, etc).

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito:

- i) **in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento (a patto che la pratica non presenti errori nella documentazione allegata);**
- ii) per i Giovani di Serie, dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stata rilasciata l'autorizzazione dalla Lega o Divisione professionistica competente (se non diversamente previsto dalla stessa);
- iii) **per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa;**
- iv) **per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto all'autorizzazione dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, dal giorno successivo alla data di rilascio della stessa (es. calciatori stranieri);**

L'utilizzo del/della calciatore/calciatrice titolare di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato è consentito dal giorno successivo alla data di decorrenza del tesseramento **(a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività dalla Lega, Comitato Regionale LND o Divisione di calcio femminile competente)** e, per i/le calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa.

Cognome Nome Matricola

Sesso: ☒ Non specificato ☐ Maschio ☐ Femmina Avvia ricerca

Si ricorda che l'impiego degli atleti/e selezionati/e deve essere compatibile con le norme federali (età, provvedimenti disciplinari, etc)

Atleti/e in organico Atleti/e in tesseramento

Precedente Successiva

Aggiungi voci di questa pagina

Matricola	Nominativo	Nato il

Atleti/e selezionati Rimuovi tutti

Pr.	#	Matricola	Nominativo	Nato il	Cap.	V.Cap.	Ris.	Port.	Documento
1	☐				☐	☐	☐	☐	Tess. LND n° 1263056 (Scade il: 16/07/2029) 🗑️ 🗨️
2	☐				☐	☐	☐	☐	Tess. LND n° 1294373 (Scade il: 22/09/2029) 🗑️ 🗨️
3	☐				☐	☐	☐	☐	
4	☐				☐	☐	☐	☐	
5	☐				☐	☐	☐	☐	
6	☐				☐	☐	☐	☐	
7	☐				☐	☐	☐	☐	

Una volta selezionato, il calciatore verrà in automatico trasferito sulla distinta in fase di creazione, presente alla destra dello schermo. Selezionati tutti i calciatori da inserire nella distinta e, indicati anche gli atleti che svolgono il ruolo di **Capitano** e **Vice Capitano** con la relativa spunta inserita in prossimità della voce "Cap." e "V.Cap.", cliccando sull'icona blu  presente nel menù in alto a

destra, si passerà alla schermata in cui inserire le persone che accederanno al terreno di gioco (Allenatore, Dirigente Accompagnatore, Medico etc...).

Assistente dell'arbitro	☒ Dirigente ☐ Calciatore dilettante			
	Nominativo	Tipo di documento	Tessera N°	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC		Salva Elimina
Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra				
	Nominativo	Tipo di documento	Tessera N°	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC		Salva Elimina
Dirigente addetto ufficiali di Gara (solo società ospitante) (2)				
	Nominativo	Tipo di documento	Tessera N°	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC		Salva Elimina
Medico sociale				
	Nominativo	Tipo di documento	Numero Tessera/Matricola	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC ☐ Matr. FIGC		Salva Elimina
Allenatore (1)				
	Nominativo	Tipo di documento	Numero Tessera/Matricola	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC ☐ Matr. FIGC		Salva Elimina
Allenatore in seconda				
	Nominativo	Tipo di documento	Numero Tessera/Matricola	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC ☐ Matr. FIGC		Salva Elimina
Massaggiatore (1)				
	Nominativo	Tipo di documento	Numero Tessera/Matricola	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC ☐ Matr. FIGC		Salva Elimina
Preparatore Atletico				
	Nominativo	Tipo di documento	Numero Tessera/Matricola	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC ☐ Matr. FIGC		Salva Elimina
Allenatore Portieri				
	Nominativo	Tipo di documento	Numero Tessera/Matricola	
		☐ Tess. LND ☐ Tess. FIGC ☐ Matr. FIGC		Salva Elimina

Tramite il menù a tendina, in corrispondenza dell'incarico si potrà, quindi, scegliere il proprio Dirigente che andrà a ricoprire il relativo ruolo.

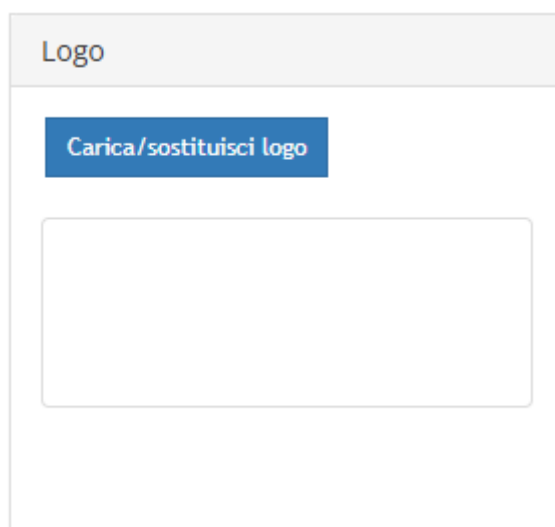
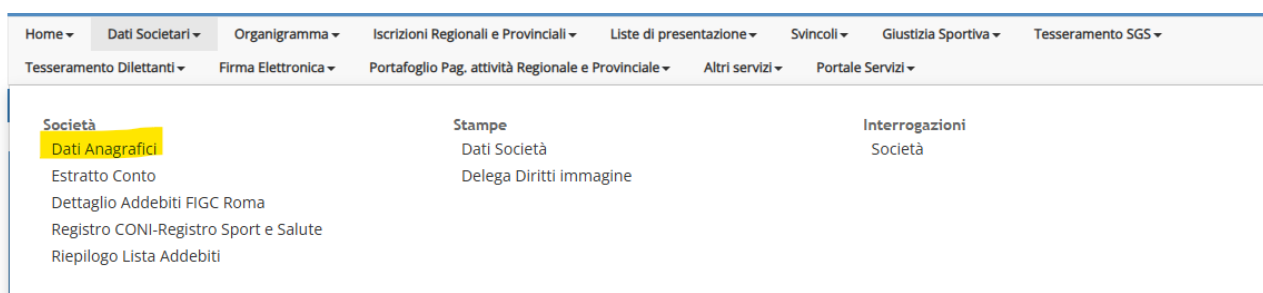
Terminato l'inserimento dei suddetti nominativi, sarà sufficiente cliccare sul tasto **“salva e stampa”**, presente in calce alla pagina, per generare il documento di gara da sottoscrivere e consegnare il giorno della gara.

[Salva](#)[Salva e Stampa](#) 

CARICAMENTO LOGO SOCIETÀ da Area L.N.D. riservata

Nel menù Home Page del Portale L.N.D., alla voce **Dati Societari** → **Dati Anagrafici**, ogni Società può caricare il proprio **logo** in formato .jpeg. (dimensione dell'immagine di input accettata è 2MB).

Una volta eseguito l'upload, il logo risulterà presente in alto a destra dell'home page e lo stesso verrà riportato nella distinta di gara generata con la funzione **Lista di presentazione** sopra descritta.

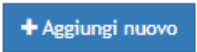


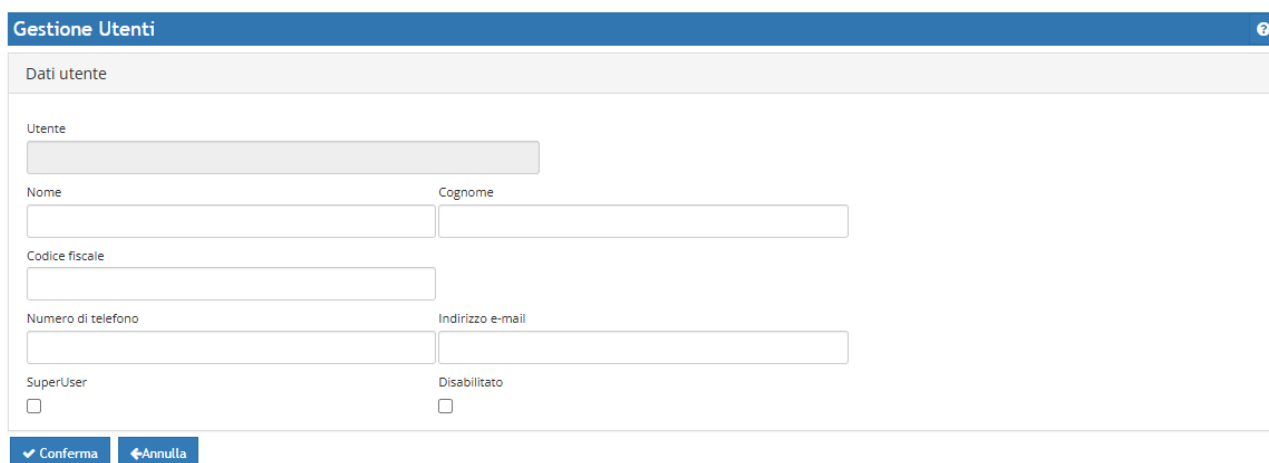
GUIDA ALLA CREAZIONE DELL'UTENZA SECONDARIA

Si ricorda che è possibile **creare e attivare un'utenza secondaria** per l'accesso alle funzioni del **Portale LND** e del **Portale FIGC - Anagrafe Federale**, utilizzabile da dirigenti debitamente autorizzati dalla Società e **per le sole funzioni per le quali è stata concessa l'autorizzazione di accesso al Portale da parte del Legale Rappresentante della Società** (esempio: si potrà concedere l'autorizzazione di accesso al Portale LND al Dirigente per la sola funzione di compilazione delle Liste di Presentazione).

Di seguito la procedura da seguire per ottenere il profilo secondario d'accesso ai portali sopra indicati:

1. Creazione tramite il Portale LND

- **Accedere** al Portale LND riservato con l'utenza principale;
- **Aprire** la sezione **GESTIONE UTENTI** presente nel menù **HOME** e selezionare  ;
- **Inserire** i dati richiesti (nome, cognome, codice fiscale, e-mail);



© 2025 F.I.G.C., Lega Nazionale Dilettanti
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
Tel. 06 32822.1 - C.F.08272960587

[Informativa estesa sull'utilizzo dei cookies](#)

 [Scarica Adobe Reader](#)

- **Il campo UTENTE viene generato dal sistema al salvataggio.**
- **Il campo SUPERUSER indica che l'utente ha piene autorizzazioni.**
- **Il campo DISABILITATO indica che l'utente non può essere utilizzato per l'accesso al sistema.**

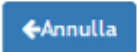
Attenzione: per l'utenza secondaria non deve essere utilizzato lo stesso indirizzo e-mail dell'utenza principale.

Per salvare le modifiche, premere sul tasto



, per annullare le modifiche e tornare alla pagina

precedente premere il tasto



- **Assegnare** i permessi di accesso necessari per le specifiche funzioni del Portale LND (es. Liste Presentazione, Tesseramento, Iscrizioni, ecc...);

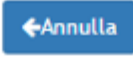
Gestione Utenti: Gestione autorizzazioni

Questa funzione permette di definire per quali voci menu l'utente è autorizzato.

Viene presentato l'albero con tutte le funzioni di menù disponibili. Cliccando sul pulsante alla destra di una voce menù si va ad abilitare/disabilitare la stessa.

-  voce disabilitata, l'utente non la vedrà apparire nel menu
-  voce abilitata, l'utente la potrà selezionare da menù

Alcune voci, riconoscibili per il pulsante a sfondo grigio, , non possono essere modificate.

Per salvare le modifiche, premere sul tasto , per annullare le modifiche e tornare alla pagina precedente premere il tasto .

- **Salvare** le modifiche e **confermare** la creazione dell'utente;

2. Attivazione su FIGC - Anagrafe Federale (Dopo la creazione sul Portale LND)

- **Accedere** al Portale FIGC - Anagrafe Federale;
- Dalla schermata principale **selezionare** la funzione *Attiva utenza* ed **inserire** la mail del dirigente a cui è intestata la nuova utenza;
- **Seguire** le indicazioni riportate dal Portale fino al completamento della procedura.

Una volta attivata l'utenza, accendendo alla pagina della gestione utenze sul **Portale LND riservato**, potrò consultare il riepilogo delle utenze attive e, tramite l'apposita funzione, potrò andare a modificare in qualsiasi momento i **permessi di accesso necessari** riferiti allo specifico utente (es. Liste Presentazione, Tesseramento, Iscrizioni, ecc...).

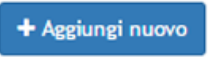
Gestione Utenti

Questa funzione mostra l'elenco di Filtri di ricerca ri della società.

The screenshot shows the 'Gestione Utenti' (User Management) interface. At the top, there's a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Avvia ricerca'. Below the search bar, there are two buttons: 'Precedente' and 'Successiva'. The main area is a table with columns: 'Utente', 'Descrizione', 'SuperUser', 'Disabilitato', and three action columns. The first column 'Utente' is highlighted with a red diagonal pattern. The second column 'Descrizione' is also highlighted with a red diagonal pattern. The third column 'SuperUser' has checkboxes. The fourth column 'Disabilitato' has checkboxes. The fifth column has an orange icon (pencil). The sixth column has a green icon (lock). The seventh column has a blue icon (magnifying glass). Annotations with arrows point to various elements: 'Avvia nuova ricerca' points to the search bar; 'Crea nuovo utente' points to the '+ Aggiungi nuovo' button; 'Modifica utente' points to the orange pencil icon; 'Modifica autorizzazioni' points to the green lock icon; and 'Modifica password' points to the blue magnifying glass icon. At the bottom, there's a 'Legenda' section with three items: 'Modifica dati utente' (orange pencil icon), 'Modifica autorizzazioni' (green lock icon), and 'Modifica password' (blue magnifying glass icon).

All'avvio viene mostrato l'elenco di tutti gli utenti secondari creati dalla società. Per ogni utente è possibile tramite l'apposito pulsante, effettuare 3 operazioni:

-  modificare dati dell'utente
-  gestirne le autorizzazioni
-  modificarne la password

Tramite il pulsante  è possibile creare un nuovo utente.

Nel caso di modifica dell'utente, i campi relativi alla password non verranno mostrati. Per modificare la parola d'ordine si deve utilizzare l'apposita funzione.



Programmazione gare

Guida operativa

Indice

1. Introduzione alla guida e accesso.....	pag. 2
2. Gestioni variazioni gare.....	pag. 3
2.1 Lista gare.....	pag. 3
2.2 Richiesta variazione gare.....	pag. 4
3. Richieste Pervenute.....	pag. 5
3.1 Richieste.....	pag. 5
3.2 Visualizza richiesta.....	pag. 6
3.3 Attivare notifiche push.....	pag. 6
4. Caricamento referti.....	pag. 8
5. Apertura segnalazioni.....	pag. 10



Programmazione gare

Guida operativa

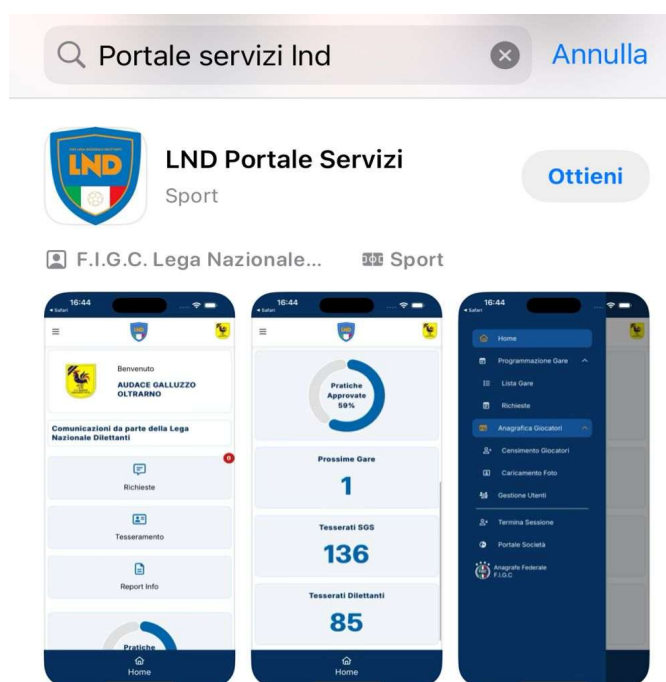
1. Introduzione alla guida e accesso

Il nuovo Portale Servizi LND è dotato di un App che facilita il processo di variazione gare.

L'App, disponibile sia in versione Web che Mobile, permette alla squadra ospitante di richiedere una variazione di data, orario e/o campo di gioco alla squadra ospite, che riceve una notifica ed ha la possibilità di accettare o rifiutare con pochi e semplici passaggi.

È possibile accedere al nuovo portale al link <https://portaleservizi.lnd.it/homepage> utilizzando le stesse credenziali dell'attuale Portale Iscrizioni LND e Portale Servizi FIGC.

Per scaricare l'App su dispositivo Mobile, cercare "Portale servizi LND" nello store Android o IOS:



Una volta effettuato l'accesso al nuovo Portale Servizi con le credenziali societarie, cliccando sul tasto "Programmazione gare" nel menù a sinistra, si potrà accedere alle seguenti voci:

- Lista Gare
- Richieste
- Caricamento referti

N.B. Si ricorda che per conoscere i tempi massimi di inserimento o accettazione di una variazione gara, è necessario fare riferimento alla propria struttura di appartenenza (C.R./Divisione/Dipartimento).



Programmazione gare

Guida operativa

2. Gestione variazioni gare

2.1 Lista Gare

Elenco di tutte le gare dei campionati ai quali la società è iscritta e che sono regolarmente ufficializzati. Cliccando il tasto “filtri” a destra, è possibile isolare uno o più campionati, squadre, attività, stato o periodo per facilitare la ricerca. In alternativa, nella barra di ricerca, è possibile cercare una singola gara digitando interamente o in parte la denominazione della gara.

Stato	Gara	Data	Ora	Campionato	Girone	Giornata	Campo	Illuminazione
●	AUDACE ATLETICO	17/09/2025	22:30	[1C] - PRIMA CATEGORIA	E	1/A	GALI	
●	AUDACE OLMOPC	01/10/2025	16:00	[RJ] - JUNIORES UNDER 19 REGIONALE	D	2/A	GALI	
●	AUDACE PELAGO	21/09/2025	19:00	[A2] - UNDER 17 ALLIEVI PROVINC. -FI-	C	1/A	GALI	
○	AUDACE CALCIO ASD	22/09/2025	09:30	[H2] - UNDER 14 GIOVANISS. B PROV.-FI	E	1/A	GALI	
●	AUDACE DINAMO	25/09/2025	18:45	[T1] - COPPA TOSCANA 1 CATEGORIA	12	3/A	GALI	
●	AUDACE OVEST A.S.D.	29/09/2025	10:00	[B2] - UNDER 16 ALLIEVI B PROVINC.-FI	C	2/A	GALI	

Per ogni gara è possibile modificare data, orario e campo di gioco. Quando uno di questi dati viene modificato, nella griglia compare affiancato dal simbolo cliccando sul quale è possibile consultare il dato originale.

Nella colonna “stato” è presente un disco di colore variabile:

- Bianco: nessuna richiesta di variazione, i dati indicati corrispondono a quelli originali del calendario ufficializzato;
- Giallo: richiesta di variazione in corso;
- Verde: richiesta accettata dalla società ricevente;
- Rossa: richiesta rifiutata dalla società ricevente;
- Blu: gara definitiva. I giorni di anticipo, stabiliti dai singoli comitati regionali, necessari per effettuare una variazione risultano scaduti, oppure una variazione è stata approvata d’ufficio dal C. R. di riferimento;
- Nero: gara ufficializzata. Il C.R. di riferimento ha approvato una variazione, con la conseguente designazione di un arbitro ufficiale (ove previsto).



Programmazione gare

Guida operativa

Nella stessa colonna compare un segnale di alert in arancione in caso di:

- sovrapposizione di orario con altra gara;
- sovrapposizione di campo con altra gara;
- mancata accettazione da parte di una delle due società coinvolte;
- impianto indicato non omologato.

2.2 Richiesta variazione gare

Cliccando su una delle gare in elenco, si aprirà la schermata **“Modifica Gara”**, dove è possibile:

- consultare i dettagli della gara (numero identificativo della gara, denominazione squadre coinvolte, campionato, girone, giornata, data, orario, campo di gioco);
- consultare i contatti di riferimento delle squadre coinvolte, cliccando sul tasto “i” azzurro che compare accanto al nome di ognuna;
- apportare modifiche di data, orario, campo di gioco;
- segnalare se la variazione è stata richiesta dalla squadra ospite, applicando un flag nell’apposita casella;
- scrivere la motivazione della richiesta di variazione.

Modifica Gara #8323931

Gara
[i] AUDACE [i] - [943196] ATLETICO I [i]

Campionato PRIMA CATEGORIA Girone Giornata 1/A

Indirizzo Campo GALI

Campo Originale GALI Data Originale 15/09/2025 Ora Originale 15:30

Storico Movimenti 3 v

Campo Data Ora

GALL 17/09/2025 22:30

CHIUDI x SALVA

Nella sezione “Storico Movimenti” si potranno consultare i dettagli di tutte le richieste, le accettazioni, eventuali rifiuti e successive richieste, tutte correlate dai dati temporali e dell’utente società che ha operato.



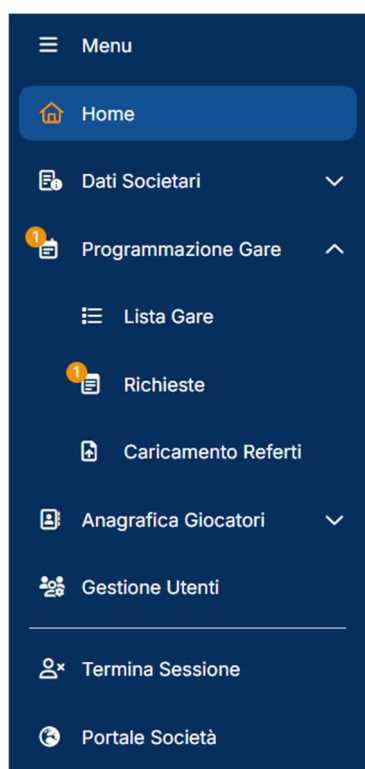
Programmazione gare

Guida operativa

3. Richieste pervenute

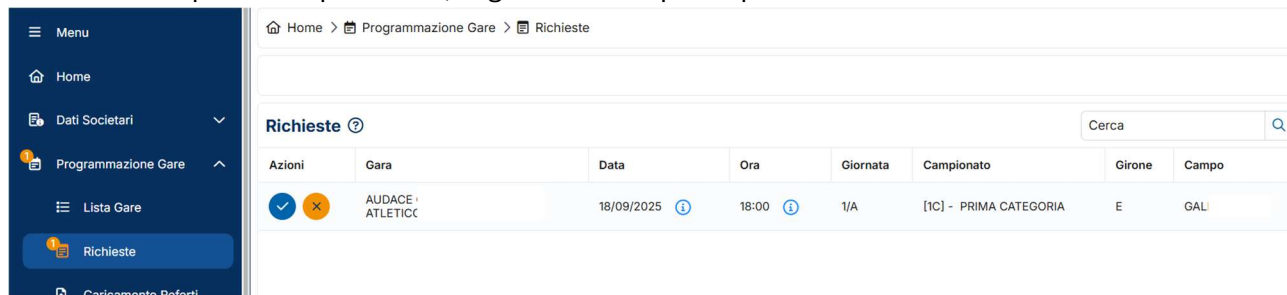
3.1 Richieste

Elenco di tutte le richieste di variazione pervenute da altre società. In presenza di una nuova di richiesta di variazione ricevuta, accanto alla voce in menu comparirà una notifica. La notifica di una richiesta ricevuta è visualizzata anche nella Home Page del Portale Servizi LND.



Nella barra di ricerca è possibile digitare interamente o in parte la denominazione di una gara per isolarla. Nella colonna “azioni” compaiono due tasti: “accetta” e “rifiuta”. In alternativa, è possibile accettare o rifiutare una richiesta cliccando sulla partita, dove si potrà anche aggiungere una motivazione. (vedi pagina successiva)

Una volta completata l’operazione, la gara non comparirà più nella lista delle richieste.





Programmazione gare

Guida operativa

3.2 Visualizza Richiesta

Cliccando su una delle richieste in elenco, si aprirà la schermata con il dettaglio della richiesta, dove è possibile:

- consultare i dettagli della gara (numero identificativo della gara, campionato, girone, giornata, data, orario, campo di gioco);
- consultare i contatti di riferimento delle squadre coinvolte, cliccando sul tasto “i” azzurro che compare accanto al nome di ognuna;
- apportare modifiche di data, orario, campo di gioco (i dati oggetto di modifica sono segnalati da una “i” arancione);
- scrivere la motivazione della richiesta di variazione.

Visualizza Richiesta ×

Gara
[i] AUDACE [i] - [i]] ATLETICO [i]

Campionato
PRIMA CATEGORIA **Girone**
 Giornata
1/A

Indirizzo Campo
GAL

Data Originale
15/09/2025 **Ora Originale**
15:30 **Campo Originale**
GALI

Storico Movimenti 4 ▼

Data Richiesta [i]
18/09/2025 **Ora Richiesta** [i]
18:00 **Campo Richiesto**
GAL

RIFIUTA ⊗ **ACCETTA** ⊙

3.3 Attivare notifiche push

È possibile abilitare il dispositivo di un utente alla ricezione di notifiche push da parte dell'app per velocizzare e facilitare le richieste di variazione.

Nella schermata iniziale del portale, cliccare sulla voce “Gestione utenti” nel menu principale a sinistra.



Programmazione gare

Guida operativa

Si aprirà un elenco degli utenti attivi, ognuno dei quali è dotato di due tasti posizionati sulla destra:



Modifica utente: effettuare modifiche a dati anagrafici e contatti;



Modifica permessi: effettuare modifiche alle abilitazioni dell'utente;

Per abilitare le notifiche di un utente cliccare sul tasto “modifica permessi” ed attivare il tasto “Notifiche Programmazione Gare” alla voce “Flag di abilitazione”.

Modifica Permessi



Utente:

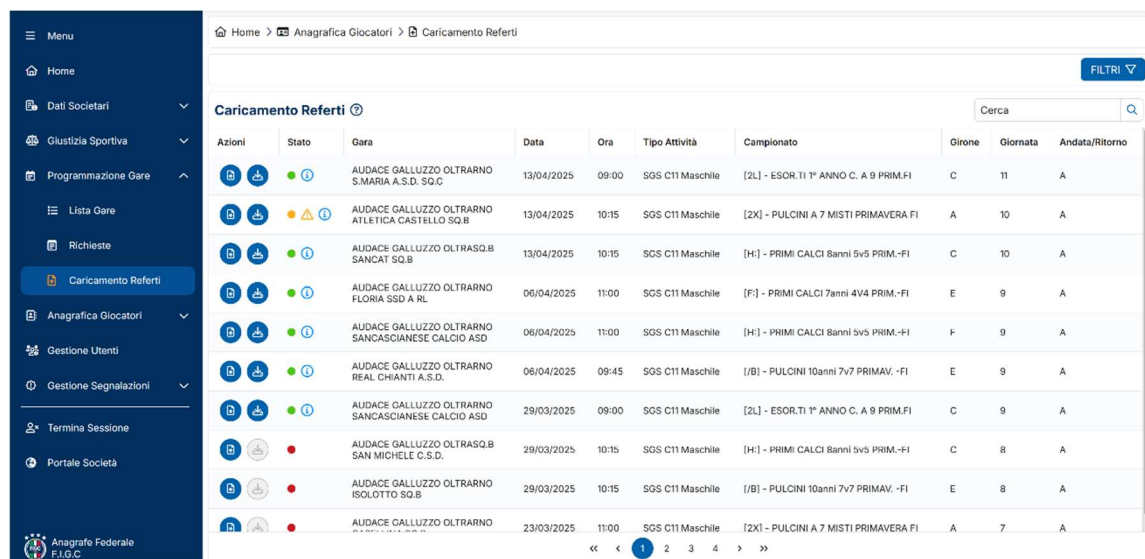
Flag di Abilitazione

Notifiche Programmazione Gare



4. Caricamento Referti

In questa sezione è possibile caricare i referti delle gare delle categorie in cui non è previsto arbitraggio ufficiale.



Azioni	Stato	Gara	Data	Ora	Tipo Attività	Campionato	Girone	Giornata	Andata/Ritorno
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO S.MARIA A.S.D. SQ.C	13/04/2025	09:00	SGS C11 Maschile	[2L] - ESOR.TI 1° ANNO C. A 9 PRIM.FI	C	11	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO ATLETICA CASTELLO SQ.B	13/04/2025	10:15	SGS C11 Maschile	[2X] - PULCINI A 7 MISTI PRIMAVERA FI	A	10	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRASQ.B SANCAT SQ.B	13/04/2025	10:15	SGS C11 Maschile	[H] - PRIMI CALC 8anni 5v5 PRIM.-FI	C	10	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO FLORIA SSD A RL	06/04/2025	11:00	SGS C11 Maschile	[F] - PRIMI CALC 7anni 4V4 PRIM.-FI	E	9	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO SANCASCIANESE CALCIO ASD	06/04/2025	11:00	SGS C11 Maschile	[H] - PRIMI CALC 8anni 5v5 PRIM.-FI	F	9	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO REAL CHIANTI A.S.D.	06/04/2025	09:45	SGS C11 Maschile	[B] - PULCINI 10anni 7v7 PRIMAV.-FI	E	9	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO SANCASCIANESE CALCIO ASD	29/03/2025	09:00	SGS C11 Maschile	[2L] - ESOR.TI 1° ANNO C. A 9 PRIM.FI	C	9	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRASQ.B SAN MICHELE C.S.D.	29/03/2025	10:15	SGS C11 Maschile	[H] - PRIMI CALC 8anni 5v5 PRIM.-FI	C	8	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO ISOLOTTO SQ.B	29/03/2025	10:15	SGS C11 Maschile	[B] - PULCINI 10anni 7v7 PRIMAV.-FI	E	8	A
 		AUDACE GALLUZZO OLTRARNO	23/03/2025	11:00	SGS C11 Maschile	[2X] - PULCINI A 7 MISTI PRIMAVERA FI	A	7	A

Cliccando il tasto “filtri” a destra, è possibile isolare uno o più campionati, squadre, attività, stato o periodo per facilitare la ricerca. In alternativa, nella barra di ricerca, è possibile cercare una singola gara digitando interamente o in parte la denominazione della gara.

- Colonna **Azioni**: sono presenti due tasti.



Carica referto. Da qui è possibile cercare il referto tra i file del proprio computer e caricarlo in formato PDF o immagine.



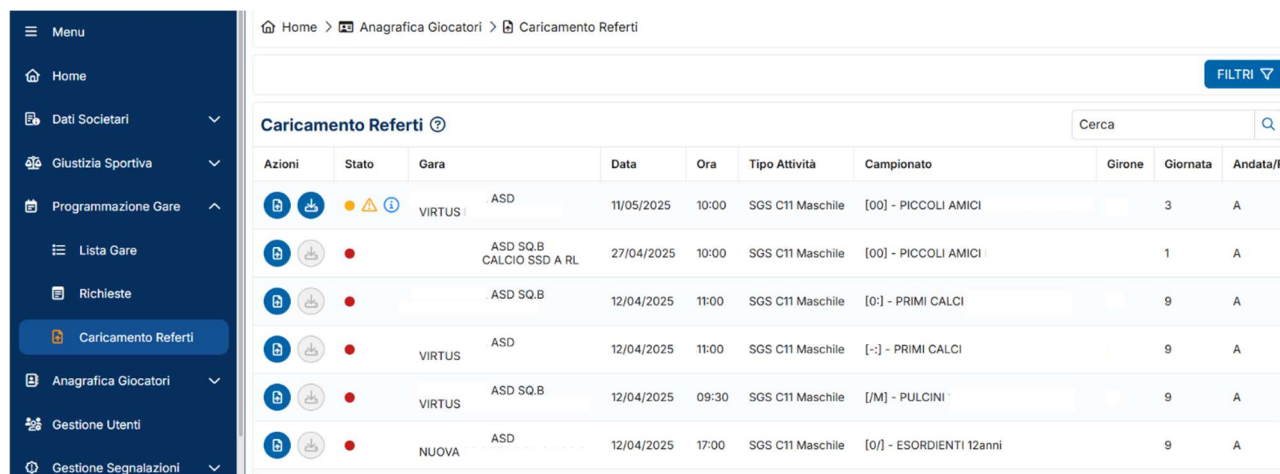
Visualizza referto. Attivo solo in caso di referto già caricato. Procede a scaricare il referto nella cartella download del proprio PC così da poterlo visualizzare liberamente.

- Colonna **Stato**: è presente un segnale di diverso colore in base allo stato del caricamento del referto.
 - Segnale verde: Referto correttamente caricato. Sarà sempre possibile, successivamente, visualizzare o sostituire il file caricato.
 - Segnale rosso: Referto da caricare.
 - Segnale giallo: referto sbagliato segnalato dal comitato di riferimento. Vedi punto successivo della guida.

Programmazione gare

Guida operativa

Nel caso in cui venisse caricato un file sbagliato al posto del referto, il comitato di competenza invierà una segnalazione che può essere visualizzata e gestita direttamente dalla sezione “Programmazione gare” - “Gestione referti” del nuovo portale.



Azioni	Stato	Gara	Data	Ora	Tipo Attività	Campionato	Girone	Giornata	Andata/R
    		VIRTUS ASD	11/05/2025	10:00	SGS C11 Maschile	[00] - PICCOLI AMICI	3		A
 		ASD S.Q.B. CALCIO SSD A RL	27/04/2025	10:00	SGS C11 Maschile	[00] - PICCOLI AMICI	1		A
 		ASD S.Q.B.	12/04/2025	11:00	SGS C11 Maschile	[0] - PRIMI CALCI	9		A
 		VIRTUS ASD	12/04/2025	11:00	SGS C11 Maschile	[...] - PRIMI CALCI	9		A
 		VIRTUS ASD S.Q.B.	12/04/2025	09:30	SGS C11 Maschile	[/M] - PULCINI	9		A
 		NUOVA ASD	12/04/2025	17:00	SGS C11 Maschile	[0/] - ESORDIENTI 12anni	9		A

In seguito alla segnalazione del comitato di riferimento, nella colonna “stato” della schermata “Caricamento referti” appariranno tre simboli:

 Stato “referto sbagliato”. Il segnale passa dal colore verde al colore giallo nel momento in cui il comitato rileva e segnala un errore nel caricamento del file;

 Nota referto: cliccando su questa icona sarà possibile leggere eventuali note scritte dal comitato riguardo la segnalazione;

 Data caricamento: cliccando su questa icona sarà possibile leggere data e orario del caricamento del file segnalato.



Programmazione gare

Guida operativa

5. Apertura segnalazioni

In caso di necessità occorre sempre aprire una segnalazione tramite il vecchio portale. Una volta effettuato l'accesso, aprire la sezione **“Home”** e cliccare poi su **“Apertura segnalazione”**. Compilando tutti i campi richiesti, verrà invitata una segnalazione al comitato di riferimento che risponderà il prima possibile.

Per aprire una segnalazione riferita alla programmazione di una gara, nel campo **“Area”** selezionare la voce **“Attività agonistica”** sottogruppo **“Programmazione gare”** ed indicare tutti i dati della gara nei campi appositi: sigla campionato, girone, giornata e, se presente, ID Gara (sequenza composta da # e 7 cifre).

Successivamente, per seguire il processo di lavorazione della segnalazione, utilizzare la funzione **“Storico segnalazioni”**, dove sarà possibile comunicare con l'ente territoriale e scambiarsi messaggi.



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 31 del 16/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
OSMAN	NOEMI	21/11/2013	A.S.D. AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	ESORDIENTI 1° ANNO
CAMPANELLA	EMMA	02/11/2015	A.S.D. SOCCER GATTICO VERUNO	PULCINI 1° ANNO
DELLEDONNE	VIOLA	18/11/2012	A.S.D. ASTI	ESORDIENTI MISTI
LA STELLA	MARTA ILDA	22/08/2012	A.S.D. ASTI	ESORDIENTI MISTI
MAZZEI	ROSSELLA	28/06/2012	A.S. CAPRIE GREEN CLUB CSA	ESORDIENTI MISTI
DOBOS	MARIA	18/01/2012	A.S. CAPRIE GREEN CLUB CSA	ESORDIENTI MISTI
PIELLER	EMILY	29/01/2013	A.S.D. RIVER PLAINE	ESORDIENTI 1° ANNO
MANARA	SOFIA	14/06/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
CARRASCO VALENCIA	DAMARIS LISSETTE	17/03/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
IMPERA	NOEMI	21/01/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
GALLO	ASIA	27/03/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
GALLO	SOFIA	27/03/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
RINALDI	ISOTTA	30/10/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
PERUZZI	GAIA	14/07/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
VENTURA	GAIA	24/09/2012	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 2° ANNO
SQUILLACE	SWAMI	23/08/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
GIORDANO	NOEMI	06/05/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
DOLCE	MARIA FRANCESCA	01/09/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
BOLZAN	MARIKA	23/05/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
GIANNETTA	VIOLA MARIE	23/12/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
MASALA	EMMA	25/01/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
AGNONE	MELISSA	10/06/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
SCICCHITANO	NOEMI	13/02/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
DEL CAMPO FERNANDEZ	VITTORIA	11/11/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
GUGLIELMINO	VITTORIA	04/06/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
FALCIGLIA	IRENE	25/03/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
GENNARO	DESIREE	03/10/2013	A.S.D. VENARIA REALE	ESORDIENTI 1° ANNO
SALVAGGIO	AURORA	02/04/2014	A.S.D. VENARIA REALE	PULCINI 2° ANNO
DE BARTOLO	GRETA	17/07/2016	A.S.D. VENARIA REALE	PRIMI CALCI
DE BARTOLO	GINEVRA	17/07/2016	A.S.D. VENARIA REALE	PRIMI CALCI
DE NIGRIS	ANYA	31/10/2014	A.S.D. PIOSSASCO	PULCINI 2° ANNO
RUBIOLA	FEDERICA	10/01/2014	A.S.D. ATLETICO C.B.L.	PULCINI 2° ANNO
MARCO	SARA	26/10/2016	A.S.D. ATLETICO C.B.L.	PRIMI CALCI

CIAMPARINI	SOFIA	28/12/2013	U.S.D. VARZESE	ESORDIENTI 1° ANNO
SCARPACE	VIOLA	14/11/2013	U.S.D. VARZESE	ESORDIENTI 1° ANNO
VERCELLINO	AURORA	10/12/2012	SSD ORANGE CANAVESE	ESORDIENTI MISTI



DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - Stagione Sportiva 2025/2026

Allegato al C.U. 34 del 23/10/2025 del Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta

A seguito delle richieste pervenute e in conformità a quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico del 11 Luglio 2025, si riporta l'elenco delle deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria.

Cognome	Nome	Data di Nascita	Società	Categoria
CAVAGLIANI	BEATRICE	18/11/2014	A.S.D. UNION NOVARA	PULCINI MISTI
DI MICHELE	MIRIAM	18/04/2014	A.S.D. CAVOUR	PULCINI 2° ANNO
SHAHINI	ASJA	12/09/2012	A.S.D. ASTI	ESORDIENTI MISTI
PERETTO	REBECCA	13/01/2012	A.S.D. PONDERANO	ESORDIENTI MISTI
LEPORA	AGATA	17/02/2012	F.C.D. COSSATESE	ESORDIENTI MISTI
DE LEO	ILARIA	22/09/2016	A.S.D. POLISPORTIVA GARINO	PRIMI CALCI
CHAR	EVA ILARIA	27/07/2016	A.S.D. POLISPORTIVA GARINO	PRIMI CALCI
CAMMARATA	ALESSIA	18/04/2015	A.S.D. ATLETICO VOLVERA CALCIO	PULCINI 1° ANNO
VIGATO	COSTANZA MARIA	08/10/2013	A.C.F. ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	PULCINI 2° ANNO
RUSSO	EMMA	20/11/2013	A.C.F. ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	PULCINI 2° ANNO
MORELLI	GIORGIA	27/07/2012	A.S.D. MERGOZZESE	ESORDIENTI MISTI
SHEKAJ	KEIDA	27/03/2012	A.S.D. MERGOZZESE	ESORDIENTI MISTI
MELIS	HERA	16/04/2015	A.S.D. BIELLESE 1902	PULCINI 1° ANNO
CONTERNO	BEATRICE	17/01/2016	A.S.D. DOGLIANI CALCIO	PRIMI CALCI
LAHNITI	NADA	10/09/2015	A.S.D. DOGLIANI CALCIO	PULCINI 1° ANNO
PIOVANO	CAROLA	16/02/2012	ACSD CAMBIANO	ESORDIENTI 2° ANNO
NAPOLI	REBEKKA	07/12/2013	A.S.D. ALMESE CALCIO	PULCINI 2° ANNO
CRISCUOLO	FRANCESCA	23/11/2013	1924 SUNO F.C.D.	ESORDIENTI 1° ANNO
LEMNINI	ISLAM	28/06/2014	BAGNASCO CALCIO A.S.D.	PULCINI 2° ANNO